SEDUTA 99. SITZUNG 24-3-1952

Presidente: MAGNAGO

vice-Presidente: MENAPACE

•

Ore 10.

(Assume la Presidenze il dottor Menapace).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PANIZZA(D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Processo verbale della seduta del 21 marzo 1952.

PANIZZA (D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Vi è da dare comunicazione di un ordine del giorno presentato al Consiglio regionale dai consiglieri Mitolo, Cristoforetti, Dorna e Toma nella seduta del 24 marzo 1952. L'ordine del giorno presentato al Consiglio regionale dice:

« Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, mentre l'anima italiana di Trieste, commossa ed avvilita dai gravi fatti dei giorni scorsi, arde d'incontenibile fierezza e di passione di Patria, esprime alla città di San Giusto la commossa e fraterna solidarietà della popolazione del Trentino-Alto Adige, del cui sentimento si rende interprete, fa voti che il popolo di Trieste abbia piena soddisfazione nelle sue legittime aspirazioni ed ottenga immediato adempimento la promessa espressa nella dichiarazione tripartita».

Quest'ordine del giorno è stato comunicato, ma non può essere discusso perché il Consiglio regionale ha stabilito, fin dal 1949, con voto unanime, che nessuna materia che esula dal Consiglio possa essere discussa. Quindi prego i Consiglieri di presentare l'ordine del giorno a loro titolo personale, ma il Consiglio non può discutere la materia.

MITOLO (M.S.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Non è ammessa, questa non è una interpretazione.

MITOLO (M.S.I.): Ne abbiamo fatto un altro.

PRESIDENTE: No, mai.

MITOLO (M.S.I.): Ne abbiamo fatto uno per Trieste, che è un voto che si esprime.

PRESIDENTE: Questo non è un voto. Qui si parla di interrompere le relazioni diplomatiche. Questa non è materia del Consiglio regionale. Quanto alla proposta dell'Assessore all'agricoltura... CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non è all'ordine del giorno!

PRESIDENTE: L'Assessore all'agricoltura ha proposto di presentare, nella seduta di venerdì, una formulazione: era suo parere di presentare una sua formulazione.

MITOLO (M.S.I.): Me ne vado (abbandona l'aula).

PRESIDENTE: Faccia come crede. Ripeto, l'Assessore all'agricoltura, come i Consiglieri ricordano, nella seduta di venerdì aveva proposto dopo la discussione, di presentare una formulazione della sua richiesta, e non semplicemente di richiedere al Consiglio un voto su quell'elaborato che è stato distribuito ai Consiglieri. Dopo la discussione l' Assessore all' agricoltura ha dichiarato di voler ripetere la discussione in altro tempo e quindi l'oggetto viene rinviato. L'Assessore agli affari generali presenterà poi la richiesta di discussione, ancora entro l'attuale sessione, della legge per le elezioni amministrative, specialmente con riferimento alle elezioni amministrative in Alto Adige. Siccome la Commissione agli affari generali ha appena esaminato il lavoro e la relazione non è ancora stata distribuita, anche questo oggetto verrà discusso al momento opportuno. Quindi passiamo all'ordine del giorno per la trattazione dello statuto della costituenda società per azioni Avisio. La parola al Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Veramente non prendo ora la parola per trattare l'argomento dello statuto dell'« Avisio », anche perché, essendo stato due volte a Roma la settimana scorsa, su chiamata

dei dicasteri centrali, non ho avuto assolutamente la possibilità di convocare la Giunta per informarla delle proposte di modifica allo statuto presentate dalla Commissione legislativa. Sono costretto a convocare la Giunta nel pomeriggio per questo argomento e quindi pregherei il Presidente se potesse differire al pomeriggio la materia, di modo che si abbia trovato il tempo necessario per discutere questa cosa in seduta di Giunta. Ma mi pare doveroso informare brevissimamente il Consiglio sull'attività che fu svolta in questa settimana per le Norme di attuazione, di cui solo attraverso i brevi comunicati della stampa i Consiglieri avranno potuto avere notizie. Siamo stati convocati perché nella seduta di martedì il Consiglio dei ministri ha preso in esame due schemi di Norme di attuazione. Quello della materia turismo ed industria alberghiera, e quello relativo agli usi civici. Le deliberazioni del Consiglio furono prese solo sul primo schema con qualche variazione di forma, sulla quale ci intratteremo lungamente con i signori membri della Commissione non appena avremo un momento libero. Con qualche variazione di forma le Norme sono state decise, sostanzialmente come era già noto alla Commissione regionale. Il relativo testo avrò cura di diramarlo quanto prima a tutti i Consiglieri; comunque sarà pubblicato rapidamente, essendo state date disposizioni alla segreteria del Consiglio dei ministri. Invece non si è potuto discutere il testo delle Norme per la materia degli usi civici, perché, mentre nessun dissenso sorse sul testo che conoscevano i signori Consiglieri che fanno parte della Commissione regionale delle Norme di attuazione e rispettivamente i Presidenti delle Giunte provinciali, nessun dissenso essendo sorto sul testo degli articoli, il Ministero dell'agricoltura presentò nuovi articoli,

ridotti poi a due per una più ampia trattazione della materia. Mi sentivo in grado di pronunciarmi per quanto riguarda alcune disposizioni, su altre no ed erano di delicatissima natura. Si trattava in modo particolare di decidere se determinati provvedimenti potevano essere considerati giurisdizionali, quindi sottratti alla competenza provinciale o amministrativa e perciò rientranti nella competenza provinciale. Non avendo avuto la certezza di una decisione veramente conforme alla legge, ho dovuto chiedere che la materia venisse stralciata dall'ordine del giorno e differita alla prossima seduta. Quindi nei giorni prossimi, appena mi sarà consentito dai lavori del Consiglio, convocherò la Commissione regionale e sottoporrò questi due articoli. È inutile che dica adesso la portata di essi; è meglio lavorare sul testo esatto di questo documento legislativo. Inoltre il Consiglio ha dato disposizioni perché venga sollecitato per quanto più possibile il lavoro per la presentazione delle ulteriori Norme, quelle che riguardanno l'ordinamento dell'Istituto di credito, già pronte in sostanza, ma non esaminate, perché è risultato che una determinata disposizione di legge vuole che su qualunque testo legislativo debba pronunciarsi il Consiglio dei Ministri e, se ha per oggetto istituti di credito, ci sia anche il parere preventivo dell'organo consultivo, del comitato interministeriale del credito, il quale emana un parere che ufficialmente non era stato ritirato; quindi dovrà essere dato fra qualche giorno, rendendo possibile la discussione in una prossima seduta. È stato poi raccomandato di procedere speditamente alla conclusione del testo relativo all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, che la Commissione possiede già, ma sul quale non ha ancora espresso il suo parere. Il testo della finanza locale è stato distribuito alle due am-

ministrazioni provinciali, desiderando prima di tutto raccogliere tanto il parere delle amministrazioni provinciali, come dell'organo di Vigilanza e tutela, per poi portarle alla Commissione regionale. Infine è stato stabilito di procedere quanto prima alla deliberazione delle Norme relative alla scuola, a proposito delle quali avrò notizie concrete da dare in particolare ai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco. Ritenevo necessario informare di questo il Consiglio perché sappia come i lavori procedono e che cosa si deve fare per questi.

PRESIDENTE: Aderisco senz'altro alla proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda la discussione dei singoli articoli, ma, siccome la discussione generale adopererà più della mattinata, è aperta la discussione generale sullo statuto dell'Avisio.

Chi domanda la parola sulla discussione è pregato da annunziarsi.

SAMUELLI (D.C.): Vi è una proposta di rinvio da parte del Presidente della Giunta. La discussione generale mi pare non si possa fare se la Giunta non conosce le proposte della Commissione.

PRESIDENTE: No, la discussione generale si fa sulla relazione generale che è stata presentata, e il parere della Commissione non si riferisce ai singoli articoli. Siccome so che parecchi Consiglieri avranno da parlare a lungo sulla discussione generale, in queste due ore c'è tempo di parlare di questo, poi la Commissione e rispettivamente la Giunta presenteranno le modifiche che crederanno.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ci troviamo di fronte ad una proposta di rinvio da parte del Presidente della Giunta regionale. Credo che se qualcuno avesse da parlare anche 40 giorni su questo statuto lo può fare benissimo il giorno che la Giunta regionale presenta di nuovo la richiesta di discutere. Siccome il Presidente della Giunta regionale ha richiesto di rinviare, deve essere prima messa ai voti la proposta se rinviare o no, perché mi sembra che qui si è peggio che in una caserma, ha ragione Caminiti.

PRESIDENTE: Prego il consigliere Cristoforetti di non fare l'avvocato della Giunta, perché la Giunta fa da sè.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono d'accordo.

PRESIDENTE: La Giunta ha chiesto che vengano esaminati dopo i singoli articoli e non la discussione generale. Perciò la discussione sulla materia si può fare.

PARIS (P.S.U.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Su che cosa?

PARIS (P.S.U.): Sulla questione di procedura. Mi chiedo se stamattina la maggioranza del Consiglio è sostituita dal Presidente del Consiglio, se è il Consiglio che decide o se è soltanto il Presidente. Siamo di fronte a due fatti: primo, il rifiuto di mettere in votazione la proposta di discutere un ordine del giorno, ordine del giorno che ha già avuto un altro precedente e, proprio per caso, sullo stesso argomento. Non ricordo la data; so però che c'è stato un ordine del giorno sulla situazione di Trieste che è stato votato da questo Consiglio e poteva venir votato in base all'articolo 29 dello Statuto. Ora c'è all'ordine del giorno un altro argomento: il Presidente della Giunta domanda un rinvio. Il Presidente del Consiglio lo concede. Noi possiamo avere parere contrario al Presidente della Giunta, quindi deve essere posto in votazione: è il Consiglio che decide. Il Presidente decide solo su questioni di procedura, quando le cose non vanno d'accordo.

PRESIDENTE: Onorevole Paris, prendiamo le cose una alla volta!

PARIS (P.S.U.): Mi citi l'articolo del nostro Regolamento che dà a Lei la facoltà.

PRESIDENTE: Rispondo subito, in quanto all'ordine del giorno è già deciso e lo ripeto.

PARIS (P.S.U.): Ma ha deciso Lei, Presidente!

PRESIDENTE: Perché nel 1949, quando fu discussa una certa proposta del consigliere Scotoni, questo Consiglio ha deciso all'unanimità che discussioni di carattere generale e specialmente di politica estera non verrebbero mai discusse, e questo non può avvenire neanche oggi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non è vero! L'ha discusso Magnago quello su Trieste.

PRESIDENTE: Qui si parla di chiedere che si interrompano le relazioni diplomatiche!

CONSIGLIERE: Può essere modificato!

PARIS (P.S.U.): Può essere modificato!

PRESIDENTE: La discussione non si fa in base alla decisione che ha preso il Consiglio all'unanimità nel 1949. Il Presidente della Giunta, sul punto che oggi è all'ordine del giorno ha chiesto di poter discutere nel pomeriggio la parte che evidentemente deve essere ritoccata e che si riferisce ai singoli articoli.

SAMUELLI (D.C.): Ha chiesto il rinvio! Non modifichi le parole!

PARIS (P.S.U.): Ce ne andiamo via!

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Siccome la richiesta è presentata da me, e vedo che è stata interpretata male, debbo chiarire. Qui non esiste materia, a meno che il Consiglio non creda diversamente, di discussione generale. Esiste una materia di discussione sulla legge che approva lo statuto, cioè un complesso di disposizioni sulle quali la Giunta non si è che limitata ad esprimere un parere. Quindi, a meno che il Consiglio non pensi diversamente, un esame dettagliato porterebbe su ogni singola disposizione. Ho pregato di rinviare l'argomento al pomeriggio, per dar modo di intrattenermi con la Giunta, sicuro di non dovermi rimproverare una negligenza in questa materia, perché non ho potuto convocare la Giunta per due assenze avvenute la settimana scorsa. Quindi la mia preghiera è di rinviare l'argomento al pomeriggio, come tale, perché non so se il Consiglio è di diverso parere, esprima pure diverso parere, ma la richiesta è questa: per non fare una discussione inutile su alcune disposizioni sulle quali c'è il consenso della Giunta con quello della Commissione legislativa, penso che è meglio rinviare l'argomento.

DEFANT (A.S.A.R.): Non ho nulla in contrario che si effettui stamane o nel pomeriggio, perché ho sentito dal Presidente della Giunta che non prevede una discussione generale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se la volete fare!

DEFANT (A.S.A.R.): Se mai discussione generale non vi è stata su un argomento, si deve fare su questo, perché investe non solo una specifica attività economica ma tutta quella della Regione.

BALISTA (D.C.): Fatela nel pomeriggio!

DEFANT (A.S.A.R.): Per me è indifferente, domani, oggi pomeriggio, o dopo domani.

PRESIDENTE: Questo dimostra che vi sono Consiglieri che intendono discutere sulla questione in linea generale, e ne hanno il loro pieno diritto. Il Consiglio chiede che anche la discussione generale venga fatta nel pomeriggio?

VOCI DAL CONSIGLIO: Sì, sì!

PRESIDENTE: Allora il Consiglio può pronunciarsi. Vuol dire che la seduta viene tolta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Trattiamo altri argomenti!

PRESIDENTE: Non si possono trattare altri argomenti, per ragioni tecniche di assenze.

CONSIGLIERE: Un momento! Li esamineremo tutti!

SAMUELLI (D.C.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per il rinvio al pomeriggio della discussione sul-l' « Avisio » ?

ALBERTI (D.C.): Con tutta la buona grazia vi pregherei di rientrare un po' nei ranghi. Mi pare che ci stiamo buttando un po' a vicenda sulla questione di procedura. Il Presidente ha posto le cose in modo corretto, esatto, ha detto: ho capito che il Presidente della Giunta ha chiesto di poter discutere nel pomeriggio i dettagli, perciò possiamo adesso discutere la parte generale. Al che qualcuno di noi ha obiettato che il Presidente della Giunta intendeva un'altra cosa. ed allora egli si è alzato e ha detto che effettivamente chiedeva che fosse discusso tutto nel pomeriggio. Allora il Presidente, preso atto di questo fatto, correttamente, senza alcuna sminuzione delle sue capacità interpretative, ha proposto di rimandare tutta la discussione al pomeriggio. Fin qui siamo d'accordo. Mi pare che non ci sia ragione di agitarsi eccessivamente né dall'una né dall'altra parte. Mi pare che sia una proposta superflua quella di passeggiare per le strade di Bolzano, che sono belle, ma che conosciamo fino in fondo, per il fatto che non ci sono argomenti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): C'è l'ordine del giorno su Trieste!

ALBERTI (D.C.): Scusi, credo di rendermi interprete del desiderio dei colleghi, se non ci sono ragioni tecniche importantissime, di mettere all'ordine del giorno qualche altro argomento, se è possibile, senza bloccare la nostra attività fino al pomeriggio.

PRESIDENTE: Se fosse possibile si farebbe, ma siccome la Commissione agli affari generali ha distribuito stamattina le relazioni per le sue discussioni ultime sulle altre materie, è evidente che il Consiglio deve prenderne visione.

LORENZI (D.C.): Fai e Fisto.

PRESIDENTE: Anche per Fai è stata distribuita stamattina.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Ma sono due righe!

LORENZI (D.C.): Per Fai le leggiamo.

PRESIDENTE: Lo statuto che si voleva discutere e che si riferisce alla Fiera di Bolzano, ho chiesto anche stamani se si poteva discuterlo, ma è parere che non si discuta per ragioni plausibili. Ripeto che la relazione della Commissione è stata distribuita ai Consiglieri stamane; quindi se i Consiglieri credono di esaminare una materia di cui la Commissione si è appena occupata e di cui hanno avuto il testo della relazione, facciamo pure la discussione riguardante la modificazione della denominazione del comune di Fai.

PARIS (P.S.U.): Domando che venga posta ai voti la proposta del Presidente della Giunta e ho cento ragioni.

PRESIDENTE: Se è stata accolta! Chi accetta che la discussione sullo statuto dell' « Avisio » venga rinviata al pomeriggio, alzi la mano.

ALBERTI (D.C.): Grazie!

PRESIDENTE: Mi pare che era pacifico, nessuno ha sollevato altre obiezioni. Prego di dare lettura della relazione, se il Consiglio è d'accordo che si tratti la modifica della denominazione del comune di Fai. Prego l'Assessore agli affari generali di voler leggere la relazione relativa.

## Relazione

« Con deliberazione 27-9-1950 N. 73, approvata dalla Giunta provinciale con decisione del 19-1-1951 sub. n. 14902, il Commissario straordinario del comune di Fai disponeva la modifica della denominazione attuale del comune medesimo in quella di « Fai della Paganella », intendendo con ciò assicurare un maggiore sviluppo al potenziale turistico ed economico dell'ente in parola, legandone il nome a quello della montagna ormai tanto nota, oltre che eliminare gli inconvenienti derivanti dall'asserita omonimia con altri comuni (Taio, Tai di Cadore).

L'Ente provinciale per il turismo, interpellato dal Comune, espresse parere favorevole al cambiamento, osservando che la nuova denominazione suonerebbe meglio nella forma di «FAI - PAGANELLA» anziché «Fai della Paganella».

Il neo eletto Consiglio comunale di Fai, invitato a sua volta dalla Giunta regionale a volersi pronunciare sul problema in esame, riconfermò, con deliberazione del 22-6-1951 la decisione già adottata dal Commissario straordinario, chiedendo la modifica della denominazione del comune di Fai in quella di «Fai della Paganella».

La Giunta regionale, uniformandosi al disposto del 1 comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 7-11-1950 n. 16, indisse per domenica 14 ottobre u. s. una votazione per referendum in tutto il territorio del comune di Fai in base alla seguente formula:

"È d'accordo l'elettore che l'attuale denominazione del comune di Fai venga modificata in quella di Fai della Paganella?". La votazione ebbe i seguenti risultati:

Elettori iscritti nella lista	623
Voti positivi: SI	197
Voti negativi: NO	34
Voti in bianco	1
Totale votanti	232
Astenuti (comprese schede nulle)	391

I dati esposti dimostrano chiaramente che la massa degli elettori si è disinteressata del problema sottoposto al voto: soltanto un terzo circa degli elettori ha partecipato alla votazione, esprimendosi in grande maggioranza in senso favorevole alla modifica della denominazione del comune, ma è ovvio che presupposto fondamentale all'accoglimento di provvedimenti soggetti ad una votazione per referendum debba essere la volontà favorevole della maggioranza degli elettori aventi diritto al voto e non quella soltanto dei votanti.

Nel caso in esame, quindi, questo presupposto non esiste, essendosi raggiunta solo la maggioranza dei votanti e non quella degli elettori.

Si fa osservare, inoltre, che non può ritenersi neppure fondata la motivazione data dal comune circa gli inconvenienti derivanti dalla omonimia con la denominazione di altri comuni, quali Taio e Tai di Cadore, essendo improprio parlare di omonimia nel caso di Fai nei confronti degli enti sopracitati.

In ordine a quanto esposto la Giunta regionale ha ritenuto di dare parere sfavorevole circa il provvedimento invocato e pertanto propone sia respinta la richiesta di modifica della denominazione del comune di Fai in quella di Fai della Paganella».

BALISTA (D.C.): Il Presidente del Consiglio ha riconvocato la Commissione agli affari generali sull'argomento e, in seguito alle

nuove proposte della Giunta regionale, propone di accogliere la richiesta del comune di Fai di cambiare la denominazione di Fai in Fai della Paganella, e ha proposto l'approvazione del disegno di legge relativo.

PRESIDENTE: È aperta la discussione sulla relazione dell'Assessore e della Commissione legislativa.

DEFANT (A.S.A.R.): Volevo cniedere all'Assessore se la popolazione di Fai è stata edotta dei vantaggi e rispettivamente degli svantaggi derivanti dalla nuova denominazione del comune. Perché non si tratta di alterazione della configurazione, si tratta di vedere, mi sembra, che i proponenti di questa denominazione abbiano avuto in mente di lanciare propagandisticamente questo comune che ha radici turistiche. Ora può ben darsi che la popolazione di Fai si interessi del problema. Mi domando se da questa nuova denominazione può derivare un vantaggio turistico al comune di Fai. Se il tecnico del turismo, che è presente, mi risponde affermativamente, avrei anche il coraggio, nell'interesse della popolazione di Fai, di accogliere la loro richiesta, perché se effettivamente i rappresentanti del turismo provinciale e regionale dichiarano: guardate che la nuova denominazione può costituire un elemento di richiamo presso una determinata clientela invernale ed estiva, non vedo proprio il motivo per respingere questa domanda che mi sembra ovvia. È evidente che la popolazione si disinteressa del problema, ma è altrettanto evidente che la popolazione doveva essere edotta della differenza, della quale dovevano essere spiegati alla popolazione gli eventuali vantaggi. Se i tecnici del turismo sono convinti che questa proposta può risultare un vantaggio e mai uno svantaggio, sono d'accordo.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Naturalmente la popolazione di Fai è stata interrogata sulla questione, ma l'interessamento è venuto da chi dal turismo trae vantaggi, mentre la popolazione questo interessamento non l'ha. In ogni modo la Giunta regionale è pienamente d'accordo con la proposta della Commissione agli affari generali e ha presentato al Consiglio il disegno di legge sottoposto, che è molto breve e semplice.

L'attuale comune di Fai ha denominazione di Fai della Paganella.

PARIS (P.S.U.): Non riesco a comprendere il voto negativo della Giunta regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È positivo!

ALBERTI (D.C.): È cambiato!

PARIS (P.S.U.): È positivo? Se questo paese si sente agevolato nella sua propaganda turistica e nel suo sviluppo turistico e non costa niente altro che cambiare due o tre timbri, mi pare che non sia il caso di opporsi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, passiamo alla lettura dell'articolo 1 che viene proposto dall'Assessore. Chiedo al Consiglio il passaggio alla discussione generale: unanimità.

Articolo unico. È posto ai voti l'articolo unico: unanimità.

Passiamo alla votazione (votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 33 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto.

UNTERRICHTER (D.C.): Penso che il Presidente può benissimo dar lettura della sua relazione, esprimere il proprio parere e punto di vista. Non vedo perché si modifichino le cose quando a quel seggio c'è Magnago o Menapace.

PRESIDENTE: Perché il Regolamento è Regolamento, e chi presiede non può essere relatore. Perciò la seduta è sospesa e ripresa alle ore 15.

UNTERRICHTER (D.C.): Allora domando la parola per mozione d'ordine. Scusi Presidente, io dico che se ci fosse qui la nostra gente che ci vedesse lavorare in questo modo avrebbe il diritto di lamentarsi.

PRESIDENTE: Se rimanda la Giunta non è colpa nostra!

UNTERRICHTER (D.C.): Non è vero che manca la Giunta. Ricordo che il vice-Presidente è un'espressione del Consiglio; fino a quando il Consiglio desidera lavorare, argomenti ne abbiamo da discutere, finché vogliamo.

PRESIDENTE: Non c'è argomento, ho sospeso la seduta.

TURRINI (Assessore ai lavori pubblici - D.C.): Bisogna votare che è sospesa. Perché sospesa ?

PRESIDENTE: Non bisogna votare. La seduta del Consiglio, siccome la Giunta si raduna subito, può essere anticipata. Ci troviamo alle ore 14 invece che alle 15.

(Ore 11).

Ore 14.30.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è ripresa. È stato presentato un ordine del giorno sulla materia di stamane, ma stilizzato in modo molto diverso, che esclude in modo assoluto qualunque richiamo all'azione diplomatica dello Stato Italiano con altri paesi. L'ordine del giorno dice:

« Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, mentre l'anima italiana di Trieste, commossa ed avvilita dai gravi fatti dei giorni scorsi, arde d'incontenibile fierezza e di passione di Patria,

esprime alla città di S. Giusto la commossa e fraterna solidarietà della popolazione del Trentino-Alto Adige, del cui sentimento si rende interprete,

fa voti che il popolo di Trieste abbia piena soddisfazione nelle sue aspirazioni ed ottenga immediato adempimento alla promessa espressa nella dichiarazione tripartita, nel quadro della dignità ed indipendenza della Nazione».

Se il Consiglio intende entrare in discussione dell'ordine del giorno, prego di chiedere la parola.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Io credo che ogni parola sia inutile, perché tutti ardono della stessa passione della quale arde Trieste in questi giorni; gli italiani si sentono uniti ai fratelli triestini ed ogni commento mi sembra superfluo. Serve solo, l'ordine del giorno, per far sapere ai fratelli di Trieste che a Trento e Bolzano, nella Venezia Tridentina, ci sono altri fratelli che hanno la stessa aspirazione.

SCOTONI (P.C.I.): Per rispetto al Regolamento proporrei che prima il Consiglio voti perché venga trattato ed inserito all'ordine del giorno e poi l'approvi. Siccome si è sempre seguita questa procedura, può sembrare superflua in questo momento, ma mi sembra che bisogna sempre cercare di seguire la procedura anche se si perde un minuto.

PRESIDENTE: Secondo la proposta del dottor Scotoni, se va considerato un ordine del giorno come quello di Scotoni e Benedikter, bisogna che, secondo il Regolamento, noi procediamo a metterlo in discussione, cioè portarlo all'ordine del giorno della prossima sessione, salvo decisione dell'articolo del Regolamento, e dobbiamo procedere per voto segreto all'inserimento di questa materia nell'ordine del giorno.

Rileggo per chiarezza di tutti, l'articolo 108 del Regolamento: « Ciascuna mozione deve essere inserita in appendice all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione quando sia pervenuta dieci giorni prima della convocazione. Tuttavia il Consiglio, a maggioranza di 3 quarti dei presenti può consentire lo svolgimento di una mozione anche non inserita nell'ordine del giorno». Bisogna dunque raggiungere i 3 quarti dei presenti, inteso che ci sia il numero legale dei presenti. (Si procede a votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 21 favorevoli, 11 contrari, 7 astenuti. Perciò la proposta è respinta, perché i 3 quarti sarebbero 29,5 su 39 votanti.

LORENZI (D.C.): Nonostante sia stato respinto questo ordine del giorno . . .

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non è respinto!

LORENZI (D.C.): La possibilità di trattarlo in questo consesso, penso che nessuno possa mettere in dubbio la nostra solidarietà cordiale con i fratelli di Trieste.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Anche in Alto Adige!

PRESIDENTE: Passiamo all'ordine del giorno, cioè alla legge per l'approvazione dello statuto della costituenda società per azioni Avisio.

Si inizia la discussione generale sullo statuto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non si leggono le relazioni?

PRESIDENTE: Ma sono pronte?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, sono pronte.

PRESIDENTE: Chi deve leggere le relazione se non c'è nessuna firma?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La leggo io.

PRESIDENTE La parola al Presidente della Giunta regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): « Con l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1951. n. 19, il Consiglio regionale ha riservato a se l'approvazione dello statuto della costituenda società AVISIO. Tale approvazione deve essere quindi data con legge, che la Giunta ha elaborato e che sottopone ora all'approvazione del Consiglio.

Trattasi di soli tre articoli. Col primo viene accordata l'approvazione allo statuto per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 5

della legge citata e per quanto si attiene alla partecipazione della Regione essendo evidente che, trattandosi di atto contrattuale e non essendo la Regione che uno dei soggetti che partecipano al contratto, la legge che la Regione emana non può avere l'effetto di vincolare a priori la volontà degli altri contraenti.

All'articolo 2 si dà al Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della Società, e in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione, e vi si aggiunge un comma nel quale è detto che il Presidente è autorizzato a consentire — nell'interesse ed a nome della Regione - variazioni dello statuto che venissero proposte dagli altri enti partecipanti o venissero richieste dall'Autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese (articolo 2330 del Codice Civile), purché tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale. Può infatti darsi che nella elaborazione definitiva dello statuto gli altri contraenti — il notaio rogante o l'Autorità giudiziaria stessa — in sede di iscrizione nel registro delle Imprese, propongano, come quasi normalmente avviene, modificazioni intese a perfezionare la dizione delle disposizioni o a meglio armonizzarle con le disposizioni del Codice. In questo caso, purché tali modificazioni non riguardino la sostanza degli accordi, è opportuno che possano essere introdotte senza bisogno degli accordi, e senza bisogno di una nuova legge regionale. Una calusola del genere di cui al secondo comma del proposto articolo 2 è infatti contenuta in quasi tutti gli atti costitutivi delle società per azioni.

All'articolo 3 è stabilito il concetto che la rappresentanza della Regione nel Consiglio di Amministrazione della Società dovrà essere costituita pariteticamente con membri delle due Province, designati dalle rispettive Giunte provinciali.

La norma della pariteticità risponde ad una esigenza di equilibrio e di giustizia rappresentativa negli interessi delle due Province.

Il Consiglio regionale, in occasione della discussione sulla proposta di partecipazione al costituendo ente AVISIO, aveva già preso in esame anche l'abbozzo di statuto che la Giunta regionale aveva diramato ormai quasi un anno fa, ed aveva ritenuto che a tale statuto dovessero essere apportate modificazioni intese soprattutto ad accentuare il carattere pubblicistico dell'iniziativa ed a regolare i rapporti fra i soci per quanto riguarda l'utilizzazione dell'energia prodotta.

In conformità all'indirizzo dato dal Consiglio, la Giunta regionale ha proceduto alle opportune modifiche, ed oggi presenta ai Signori Consiglieri il nuovo testo di statuto che costituisce un allegato al disegno di legge proposto.

Le modifiche apportate al nuovo testo, rispetto a quello già distribuito ai Signori Consiglieri nel marzo 1951, sono le seguenti: è stato inserito un nuovo articolo che prende il numero 2 e che suona: "La società è intesa quale fattore di propulsione e potenziamento delle energie economiche del Paese al di fuori dal perseguimento di qualsiasi fine speculativo. Le deliberazioni degli organi della Società dovranno di conseguenza tendere alla tutela dell'interesse collettivo e generale, nel proposito di promuovere e di favorire lo sviluppo di ogni iniziativa rivolta al progresso economico e sociale delle popolazioni della Regione Trentino - Alto Adige".

All'articolo 3 del vecchio testo la dizione viene mutata come segue (I comma): anziché "la Società ha per scopo l'utilizzazione, ecc" la Società ha per oggetto l'utilizzazione, ecc".

All'articolo 7 è aggiunto un terzo comma il cui testo è il seguente: "L'acquisto delle azioni per le quali non fosse stato esercitato il diritto di opzione (da parte dell'ente fondatore), sarà consentito soltanto ad enti pubblici". La disposizione tende evidentemente a perpetuare nel tempo il carattere pubblicistico della società.

All'articolo 21 è definitivamente stabilito che il Consiglio di Amministrazione è composto di dodici amministratori. Il numero è stato così stabilito perché, avendo la Regione un sesto di capitale, potrà ottenere due rappresentanti, uno per ciascuna Provincia, soddisfacendo a priori, senza possibilità che sorgano discussioni, le condizioni della pariteticità fra le due Province.

Allo stesso articolo 21 viene aggiunto un quarto comma, in cui si stabilisce: "Ove fra gli enti partecipanti alla Società non intervengano unanimi differenti accordi, dovrà risultare assicurata agli enti medesimi una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione proporzionale alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta". La rappresentanza della Regione sarà costituita pariteticamente con rappresentanti delle due Province.

All'articolo 26, I comma, è inserita l'aggiunta: "Uno dei Sindaci dovrà essere nominato in persona designata dalla Giunta regionale", essendo apparso necessario assicurare la presenza di un rappresentante della Regione anche nel collegio sindacale.

L'articolo 27 è di nuova istituzione e dispone come segue: "Agli enti azionisti è riservata la facoltà di ritirare dagli impianti di proprietà sociale un quantitativo di energia elettrica, in proporzione della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta. Il prezzo dell'energia come sopra riservata agli enti associati, sarà per tutti eguale e verrà stabilito

dal Consiglio di Amministrazione della Società. La fissazione del prezzo dovrà avvenire col criterio del coprimento di tutte le spese effettive di produzione, di gestione e di ammortamento e dell'assegnazione, ove l'andamento della gestione lo consenta, di una adeguata quota di utile al capitale. Nella vendita dell'energia ritirata in applicazione del primo comma del presente articolo, gli enti azionisti si impegnano reciprocamente a non farsi concorrenza".

Con le disposizioni sopra indicate la Giunta ritiene di aver dato espressione contrattuale alla volontà manifestata dal Consiglio e propone quindi l'approvazione della legge».

## TITOLO I

Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata della Società.

#### Articolo 1

#### Articolo 2

La Società è intesa quale fattore di propulsione e potenziamento delle energie economiche del Paese, al di fuori dal perseguimento di qualsiasi fine speculativo.

Le deliberazioni degli organi della Società dovranno di conseguenza tendere alla tutela dell'interesse collettivo e generale, nel proposito di promuovere e di favorire lo sviluppo di ogni iniziativa rivolta al progresso economico e sociale delle popolazioni della Regione Trentino - Alto Adige.

### Articolo 3

La Società ha per oggetto l'utilizzazione di forze idrauliche per la produzione di energia elettrica atta alla vendita.

La Società potrà assumere, acquistare, affittare, permutare o rivendere concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua e di forze idrauliche, eseguire gli impianti per la loro utilizzazione e per la trasformazione di forze idrauliche o termiche in energia elettrica, ed esercitarli, alienarli, permutarli o affittarli.

Potrà anche assumere e concedere partecipazioni in impianti ed esercizi elettrici, concorrere alla fondazione ed all'avviamento di società aventi scopi identici od affini, liquidarle, acquistare od alienare azioni di società già costituite affini nello scopo, attuare la fusione con questa od altre Società.

Inoltre potrà acquistare, permutare, prendere o dare in locazione beni mobili ed immobili necessari al raggiungimento degli scopi sociali, fare intavolare ipoteche e farle cancellare su beni di terzi; potrà insomma eseguire qualsiasi operazione che si rendesse necessaria, sempre in riferimento agli scopi sociali, per valorizzare gli impianti, le proprietà, le concessioni e qualsiasi altra attività sociale con le forme e con le modalità che saranno ritenute più convenienti dal Consiglio di amministrazione.

#### Articolo 4

La sede sociale è in Trento.

Il Consiglio di amministrazione può istituire uffici anche in altri comuni d'Italia.

#### Articolo 5

La durata della Società è fissata fino al ....., e potrà venire prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale, da pren-

dersi con le maggioranze stabilite dal presente statuto, senza che per tale titolo competa ai dissenzienti diritto di recesso.

### TITOLO II

## Capitale sociale

## Articolo 6

## Articolo 7

In caso di aumento del capitale sociale, spetterà ai possessori delle azioni il diritto di opzione, a norma delle disposizioni del Codice Civile - Libro del Lavoro.

Tale diritto non potrà essere esercitato qualora l'aumento del capitale venga deliberato in conseguenza della fusione con altre Società od Aziende, o quando esso abbia luogo in altro modo che non sia quello del versamento in denaro.

L'acquisto delle azioni per le quali non fosse stato esercitato il diritto di opzione, sarà consentito soltanto ad Enti pubblici.

## Articolo 8

Il versamento del capitale in contanti dovrà essere effettuato per tre decimi all'atto della sottoscrizione; per la rimanenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti decorrerà l'interesse pari al tasso del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, dalla data in cui avrebbero dovuto eseguire il pagamento, salvo sempre il disposto dell'articolo 263 del Codice Civile - Libro del Lavoro.

I Legislatura

#### Articolo 9

Le azioni sono indivisibili, di fronte alla Società anche nel caso di comunione.

I titoli verranno staccati da un libro a matrice numerato progressivamente, e saranno controfirmati da due membri del Consiglio di amministrazione.

### Articolo 10

Il possesso delle azioni importa il riconoscimento e l'accettazione dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea. I soci, per tutti i rapporti sociali, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Società.

#### Articolo 11

La Società potrà emettere obbligazioni.

#### TITOLO III

Organi della Società

#### Articolo 12

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea generale dei soci;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

### TITOLO IV

Assemblee generali

## Articolo 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, e si convoca con le formalità di legge nella sede della Società.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale. L'Assemblea staordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea deve altresì seguire, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta a sensi di legge.

#### Articolo 14

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compreso il giorno della pubblicazione, né quello della adunanza.

L'avviso dovrà indicare il giorno e l'ora in cui viene convocata l'Assemblea, e gli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate nei modi di cui sopra; qualora vi partecipi l'intiero capitale azionario e vi 'sia la presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione in carica e di tutti i Sindaci effettivi.

## Articolo 15

Ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare a norma di legge all'Assemblea ogni azionista che risulti iscritto nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio di amministrazione può chiedere nell'avviso di convocazione il deposito o la presentazione delle azioni, onde accertare che chi è iscritto nel libro dei soci sia tuttora azionista, e può autorizzare l'intervento all'Assemblea degli azionisti, i quali, senza avere in precedenza domandata l'iscrizione nel libro dei soci, abbiano, ai fini dell'iscrizione stessa, depositato, entro il termine stabilito dall'Assemblea, e comunque

non inferiore ai cinque giorni, presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dei quali sono in possesso.

Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante semplice delega apposta sul biglietto di ammissione, da altro azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea. I membri del Consiglio non potranno rappresentare altro azionista.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

## Articolo 16

Ogni azione dà diritto ad un voto. Non hanno diritto al voto gli azionisti che siano in ritardo nel versamennto dei decimi sulle azioni.

#### Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza da un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio stesso.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, ove lo creda il caso, due scrutatori tra gli azionisti o i Sindaci.

#### Articolo 18

Per la costituzione legale dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle relative deliberazioni, è necessario l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno le aliquote minime di capitale, fissate per i singoli casi dalle disposizioni di legge.

Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le votazioni per le nomine alle cariche sociali dovranno essere fatte a schede segrete; ed in tal caso si intenderanno nominate le persone che avranno conseguito il maggior numero di voti. Verificandosi votazioni di parità, si intenderà eletto il più anziano di età.

## Articolo 19

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

#### Articolo 20

Il Presidente ha pieni poteri per regolare e dirigere la discussione.

L'Assemblea procede:

- a) all'esame e all'approvazione del bilancio, udita la relazione dei Sindaci;
- b) alla nomina dei consiglieri di Amministrazione e dei sindaci;
- c) alla determinazione della retribuzione spettante ai sindaci;
- d) alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale da scriversi in apposito libro. L'approvazione del verbale è demandata al Presidente, al Segretario ed agli Scrutatori, salvo che il Presidente abbia fatto intervenire all'Assemblea un pubblico notaio.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea generale in conformità alle disposizioni del presente statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Eventuali impugnazioni delle deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere presentate a sensi e nei termini di legge.

## TITOLO V

## Consiglio di amministrazione

#### Articolo 21

Il Consiglio di amministrazione è composto di dodici amministratori.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni.

Per il caso di vacanza e rinnovazione, valgono le disposizioni di legge.

Ove fra gli enti partecipanti alla Società non intervenga unanime differente accordo, dovrà risultare assicurata agli enti medesimi una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione proporzionale alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta. La rappresentanza della Regione sarà costituita pariteticamente con rappresentanti delle due Province.

#### Articolo 22

Ciascun amministratore deve prestare cauzione, entro il termine di trenta giorni dalla accettazione della nomina, pena la decadenza della stessa, in azioni della Società, o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato; che rappresentino al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale con un massimo di Lire 200 mila, anche in caso di aumento del capitale stesso.

#### Articolo 23

Il Consiglio di amministrazione; nella prima seduta successiva all'Assemblea ordinaria che ha provveduto alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ed un vice-Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del vice-Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età, salva diversa designazione del Consiglio.

Il Consiglio può eleggere un Segretario, scelto anche fuori dei suoi membri.

## Articolo 24

Il Presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di amministrazione ogni volta che lo giudichi opportuno, oppure ne riceve domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

La convocazione sarà fatta con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e la causale della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima, e, nei casi di urgenza, con telegramma, da spedire almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

Delle deliberazioni del Consiglio viene steso processo verbale, da iscriversi in apposito libro, a norma di legge, e sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

## Articolo 25

Al Consiglio di amministrazione sono conferite le più ampie facoltà per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ed è di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea Generale dei Soci. Esso ha quindi la facoltà di fare

transazioni, compromessi in arbitri amichevoli compositori, e di dare garanzie di ogni genere, anche ipotecarie; di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici delle ipoteche, quelli del debito pubblico, nonché di emettere, trarre, accettare, avallare, girare e scontare effetti cambiari, e compiere in genere ogni operazione cambiaria.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni dalla legge espressamente riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei Soci.

Sono di spettanza del Consiglio la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri dirigenti, e la fissazione delle loro attribuzioni e retribuzioni.

#### Sindaci

## Articolo 26

L'Assemblea Generale procede, a norma di legge, alla nomina del Collegio Sindacale, che è composto di tre Sindaci effettivi e di due supplenti. Uno dei Sindaci dovrà essere nominato in persona designata dalla Giunta regionale. L'Assemblea Generale procede ancora alla designazione del Presidente del Collegio, da scegliersi fra i Sindaci effettivi iscritti all'albo dei revisori dei conti.

La loro durata in carica termina allo scadere del triennio, coll'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del bilancio del rispettivo esercizio.

### Articolo 27

Agli enti azionisti è riservata la facoltà di ritirare dagli impianti di proprietà sociale un quantitativo di energia elettrica in propor-

zione della quota di capitale da ciascuno di essi posseduta.

Il prezzo dell'energia riservata agli enti associati sarà per tutti eguale e verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione della Società. La fissazione del prezzo dovrà avvenire col criterio del coprimento di tutte le spese effettive di produzione, di gestione e di ammortamento e dell'assegnazione, ove l'andamento della gestione lo consenta, di una adeguata quota di utile al capitale.

Nella vendita dell'energia ritirata in applicazione del primo comma del presente articolo, gli enti azionisti si impegnano reciprocamente a non farsi concorrenza.

## Articolo 28

Ai Sindaci sono attribuiti i poteri loro conferiti dalla legge.

#### Articolo 29

L'Assemblea Generale delibera, a sensi di legge, la retribuzione spettante ai Sindaci.

## TITOLO VI

Firma sociale

## Aritcolo 30

La firma e la rappresentanza della Società spettano in via giudiziale e stragiudiziale al Presidente; ed anche a quelle persone alle quali il Consiglio le abbia eventualmente deferite, nei limiti delle attribuzioni specificatamente loro conferite.

## TITOLO VII

Bilancio

## Articolo 31

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

## Articolo 32

Alla chiusura di ogni esercizio sociale, nei termini di tempo fissati dalla legge, il Consiglio di amministrazione compila il bilancio relativo.

### Articolo 33

L'utile netto di bilancio sarà così ripartito:

- a) il 5% alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto o reintegrato il limite fissato dalla legge;
- b) l' 1% della rimanenza al Consiglio di amministrazione; riservando al Consiglio stesso la ripartizione fra i suoi componenti;
- c) l'ulteriore residuo a disposizione dell'Assemblea Generale, per l'assegnazione del dividendo e per eventuale devoluzione a fondi di riserva straordinari e ai fini sociali.

#### Articolo 34

Se un esercizio si chiuderà in perdita non coperta da riserva, gli utili degli esercizi successivi, prima che sugli stessi venga fatto qualsiasi prelevamento, dovranno essere devoluti alla copertura della perdita.

### Articolo 35

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno nel quale sono diventati esigibili, si prescriveranno e saranno devoluti al fondo di riserva.

## Articolo 36

L'assegnazione al fondo di riserva cesserà quando sia stato raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, ma sarà ripresa quando, per qualsiasi ragione, venisse diminuito. Cessando l'assegnazionne al fondo di riserva, la relativa quota sarà passata in aumento di quella spettante agli azionisti.

## TITOLO VIII

## Disposizioni finali

## Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

#### Articolo 38

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Libro del Lavoro del Codice Civile, con l'avvertenza che le norme di esso per le quali le disposizioni di attuazione hanno stabilito tassativamente un termine più remoto di entrata in vigore, saranno applicabili dalle epoche e alle condizioni fissate in legge. Altrettanto dicasi per quelle norme del presente statuto per le quali dette disposizioni di attuazione hanno stabilito uno speciale termine di decorrenza.

## DISEGNO DI LEGGE

per l'approvazione dello statuto della costituenda società per azioni AVISIO.

#### Articolo 1

È approvato — per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 5 della Legge regionale 15 dicembre 1951, n. 19 e per quanto si attiene alla partecipazione della Regione — l'unico schema di statuto della costituenda Società industriale per azioni « AVISIO ».

### Articolo 2

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della Società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

È inoltre autorizzato a consentire, negli interessi ed a nome della Regione, variazioni dello statuto che venissero proposte dagli altri enti partecipanti o venissero richieste dall'Autorità giudiziaria in sede di iscrizione della Società nel registro delle imprese, purché tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

## Articolo 3

La rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della Società, dovrà essere costituita pariteticamente con membri delle due Province, designati dalle rispettive Giunte provinciali.

## Articolo 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Diremo poi che abbiamo creduto doveroso riconoscere che in questa funzione di controllo è necessaria la presenta delle minoranze, che questa funzione è attribuita alle minoranze. L'assessore Mayr prega di precisare che la Giunta ha approvato a maggioranza queste modifiche, in quanto l'assessore Mayr stesso ha un suo punto di vista personale a proposito di un articolo.

SAMUELLI (Presidente per le finanze e il bilancio - D.C.): (Relazione della Commissione legislativa).

## « Signori Consiglieri,

In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della Legge regionale 15 dicembre 1951, n. 19, la Giunta regionale ha trasmesso alla Commissione legislativa per le finanze e il bilancio lo schema dello statuto della costituenda Società « Avisio », e il disegno di Legge regionale per l'approvazione dello statuto medesimo, da parte del Consiglio regionale.

L'uno e l'altro di detti schemi hanno formato oggetto di ponderoso esame da parte della Commissione.

Vi è stata qualche disparità di vedute fra i membri della Commissione, in ordine ad alcune modalità di attuazione del rapporto sociale.

Ci si limita pertanto a segnalare le proposte di emendamenti agli schemi di statuto e della Legge, che, in sede di Commissione, hanno riscosso il voto favorevole della maggioranza dei membri componenti la Commissione stessa, e precisamente:

## STATUTO SOCIETÀ PER AZIONI AVISIO

## Articolo 2

Al primo comma si sostituiscono alle parole « al di fuori del perseguimento di qualsiasi fine speculativo », le parole: « con finalità prevalentemente pubblicistiche ».

#### Articolo 3

Per l'articolo 3 la Commissione propone la seguente dizione: « La Società ha per oggetto la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica ricavata dall'utilizzazione di forze idrauliche e termiche.

La Società potrà assumere ed acquistare, concessioni, derivazione, ragioni, diritti d'acqua e di forze idrauliche, eseguire impianti per la loro utilizzazione e per la trasformazione di energia elettrica, ed esercitarli per il consegui-

mento delle finalità previste dal primo comma del precedente articolo.

Potrà acquistare, permutare, prendere o dare in locazione, beni immobili e mobili, necessari al raggiungimento delle finalità di cui al primo comma del presente articolo. Concedere iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, fare intavolare ipoteche e farle cancellare sui beni di terzi; potrà insomma eseguire qualsiasi operazione che si rendesse necessaria — sempre in riferimento di scopi sociali — per valorizzare gli impianti, le proprietà, le concessioni e qualsiasi altra attività sociale. Potrà anche concorrere alla fondazione ed all'avviamento di società aventi scopi identici od affini.

Potrà inoltre compiere le seguenti operazioni:

- a) la permuta, la vendita e la rivendita di concessioni, derivazioni, ragioni, diritti d'acqua di forze idrauliche, nonché degli impianti relativi.
- b) Le modificazioni dello statuto sociale.
- c) La fusione con altre Società.
- d) Lo costituzione di ipoteche sulle officine di produzione nonché sugli impianti annessi alle medesime.
- e) L'affitto di concessioni, derivazioni, ragioni, d'acqua di forze idrauliche, nonché degli impianti relativi.

La Società non potrà avere rapporti azionari con altre Società.

#### Articolo 17

Si modifica come segue il comma dell'articolo 17:

« L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti all'Assemblea medesima ».

#### Articolo 18

Al comma primo si cancella la parola « minime ».

Al comma secondo si cancellano le parole « salvo che non avvengano per acclamazione unanime ».

#### Articolo 20

Una nuova formulazione è dettata per il secondo comma dell'articolo 20, e precisamente:

## « All' Assemblea spetta:

- a) l'esame e l'approvazione del bilancio, udita la relazione dei sindaci;
- b) la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei Sindaci;
- c) la determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci;
- d) la deliberazione sulle operazioni di cui all'articolo 3, comma 4 del presente statuto. Per le deliberazioni di cui alle lettere

a) b) c) del citato comma occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale ».

## Articolo 21

Il seguente emendamento aggiuntivo è proposto al terzo comma dell'articolo 21, da inserirsi dopo le parole « da ciascuno di essi posseduta ».

« Per la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, la Regione si vale della facoltà concessale dagli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile ».

## Articolo 24

Modificazione subisce anche il comma primo dell'articolo 24, relativo alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del quale si sostituiscono le parole «dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dai Sindaci», con le parole « da un sesto dei Consiglieri in carica o da due dei Sindaci in carica».

## Articolo 26

«È dettato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero comma primo: dell'articolo 26:

« L'Assemblea generale procede, a norma di legge, alla nomina del Collegio sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. Uno dei Sindaci dovrà essere nominato dalla Regione.

L'Assemblea Generale procede ancora alla designazione del Presidente del Collegio, da scegliersi fra i sindaci effettivi iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo il caso previsto dall'articolo 2398 del Codice civile ».

### Articolo 35

La Commissione propone la soppressione dell'intero articolo 35.

#### LEGGE REGIONALE

Conseguentemente alle proposte modificazioni al testo dello statuto della Società pe azioni « Avisio », la Commissione, sempre a maggioranza di voti, propone modificazione al disegno di legge regionale di approvazione dello statuto stesso.

## Articolo 3

Il testo proposto dalla Giunta regionale dovrebbe essere così modificato:

! « La rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della Società dovrà essere costituita pariteticamente con membri delle due Province nominati dalle rispettive Giunte provinciali.

Il rappresentante della Regione nel Collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale su designazione delle minoranze.

Il Consiglio regionale dovrà pronunciarsi, con atto deliberativo, in merito alle operazioni che, a norma dello statuto della Società « Avisio », devono essere approvate dalla maggioranza dei quattro quinti del capitale.

Il voto del Consiglio regionale è vincolante per i rappresentanti della Regione nell'Assemblea generale».

Tutti gli altri articoli del disegno di legge sono stati approvati all'unanimità.

Giova infine rilevare che unanime è la Commissione nel riconoscere la bontà e l'importanza dell'iniziativa idroelettrica dell'Avisio.

Di fatto essa costituisce, innanzitutto, un buon investimento patrimoniale, non solo, ma con essa si mette in grado la Regione e gli altri Enti partecipanti, di possedere una fonte di produzione di energia elettrica che potrà essere destinata altresì all'incremento delle attività industriali, agricole e artigiane, a beneficio quindi dei vari settori economici».

UNTERRICHTER (D.C.): I signori Consiglieri potranno domandarsi la ragione del mio intervento in questo argomento. Molti dei signori Consiglieri sanno che non sono mai stato entusiasta della compartecipazione della Regione alla società « Avisio », però una volta che il Consiglio ha deciso di partecipare a questa società, credo sia dovere di ogni Consigliere di preoccuparsi che questa partecipazione si svolga nel modo più proficuo per la tutela degli interessi del capitale che la Regione porta. Le società a carattere commerciale ed industriale hanno particolari esigenze, hanno un modo amministrativo dal

quale non possono estranearsi, devono essere amministrate con i criteri con i quali si amministra una normale società industriale e commerciale. Il fatto che noi come Regione interveniamo non sposta niente in questo argomento, e quindi io credo che sia nostro dovere cercare che l'amministrazione di questa società sia svelta, agile, si svolga secondo quella prassi amministrativa che da tempo, da decenni, per non dire da secoli, si è instaurata nelle amministrazioni a comproprietà nel settore industriale e commerciale. La nostra discussione sullo statuto, fatta in un Consiglio come questo, è per lo meno un'anomalia amministrativa; gli statuti vengono discussi dai soci di qualsiasi costituenda società, ma non vengono discussi da organismi che non hanno rapporti fra di loro. Se la stessa richiesta del nostro Consiglio la facesse il Consiglio comunale di Trento . . .

DEFANT (A.S.A.R.): Non può discuterlo!

UNTERRICHTER (D.C.): ... o la facesse il Consiglio della Magnifica Comunità di Fiemme e noi ci trovassimo riuniti in una discussione insieme, come si arriverebbe alla definizione di uno statuto? Praticamente ci può succedere questo: noi approviamo lo statuto e può darsi che nella discussione con altri soci ci siano delle richieste di variazioni che incidono nella sostanza dello statuto da noi approvato. Allora necessita di perdere tempo. Forse qualche Consigliere non si è reso conto che nel problema dell' « Avisio » il tempo è prezioso e che più o meno ha un valore che si può definire in modo certo e preciso fra i 150 ed i 170 milioni di perdita. Ouindi la necessità assoluta che la definizione dello statuto si svolga rapidissimamente, e la necessità assoluta che l'amministrazione della società « Avisio » sia fatta secondo i criteri cui ho accennato prima, che sono ormai sanzionati da anni ed anni di esperienza. La partecipazione ad una società di questo tipo è un atto che per la sua natura sarebbe stato di competenza della Giunta, a mio avviso.

Il Consiglio a un certo momento ha ritenuto di riservare a se stesso la competenza della discussione dello statuto, ma probabilmente non si è reso conto che non basta che noi discutiamo lo statuto, e lo approviamo, bisogna che questo statuto sia discusso e approvato insieme ad altri soci. E quindi questa trattativa deve svolgersi su un terreno di intesa materialmente possibile. Quei tali che vanno a discutere lo statuto, devono avere la facoltà di accettare modifiche, di adeguarsi anche ai desideri degli altri soci, soprattutto se questi soci hanno una preponderanza di capitale. Credo che questa attribuzione che il Consiglio ha ritenuto di riservare a se stesso con la legge 15 dicembre, a ragion veduta il Consiglio possa rimetterla, delegarla, Giunta regionale. E questo in accordo con quanto stabilito dall'articolo 40 dello Statuto speciale. L'articolo 40 dice: « Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi ».

Non vi è dubbio che se noi possiamo delegare alla Giunta regionale la trattazione di affari di competenza del Consiglio, affari che sono attribuiti di nostra competenza dallo Stato, a maggior ragione abbiamo facoltà di delegare alla Giunta la trattazione di affari che noi, Consiglio, a un certo momento avremmo ritenuto di riservare a noi. Quindi proporrei al Consiglio perché la trattazione, la definizione dello statuto possa avvenire con la ra

pidità che io ritengo necessaria, di modo che in questa trattazione possano essere accettate logiche, legittime osservazioni fatte da altri soci; proporrei quindi la votazione, la emissione di un voto. Non è un ordine del giorno, è un voto col quale possiamo delegare alla Giunta questa facoltà, voto che io leggo:

« Il Consiglio regionale, vista la legge regionale 15 dicembre 1951 con la quale viene attribuita al Consiglio stesso la competenza per l'approvazione dello statuto della costituenda società « Avisio », visto l'articolo 40 dello Statuto regionale

delega alla Giunta regionale la riattazione e determinazione dello statuto della società Avisio con gli altri soci della società stessa, con la raccomandazione di concretare uno statuto che, pur tutelando gli interessi della Regione, non sia limitativo della libertà e agilità amministrativa indispensabile per il sano sviluppo di ogni iniziativa economica».

CAMINITI (M.S.I.): Se non ricordo male, c'è stata a suo tempo una lunghissima discussione, quando si è parlato della costituenda società « Avisio » discussione a conclusione della quale proprio il Presidente della Giunta o altri della Giunta stessa, hanno detto ed affermato che era veramente opportuno che il Consiglio discutesse ed approvasse lo statuto di questa società, anche perché molti dubbi e preoccupazioni che in quella sede vennero espressi, sarebbero stati eliminati in quella discussione. Ricordo che anche il consigliere Amonn, ed altri, senza distinzione di partito, si alzarono per confermare questa opportunità anzi, era proprio il Presidente della Giunta provinciale Erckert che aveva rilevato quell'opportunità, in una forma molto chiara. Quindi mi sembrava inopportuno adesso ritornare indietro, dopo che l'argomento è stato posto all'ordine del giorno in seguito ad una discussione, attraverso la quale era da tutte le parti ritenuto indispensabile arrivare a questo. Per quanto concerne poi la questione della competenza mi pare che non sia proprio il caso di sollevarla.

Ho qui il disegno di legge che riguarda la costituzione e il funzionamento degli organi regionali a statuto comune: all'articolo 21, punto 5, si parla della fondazione di enti amministrativi di cui la Regione intende prendere l'iniziativa, nonché l'approvazione dei relativi statuti. È una facoltà che, se concessa a organismi regionali che sono a statuto comune, non so perché deve essere negata a organismi regionali a statuto speciale, non so a che titolo.

Aggiungo poi che l'ingegner Unterrichter diceva improduttiva questa nostra discussione, in quanto egli diceva che la discussione degli statuti deve essere fatta fra i componenti della società. E la Regione non è uno dei componenti della società ? Sarà uno dei facenti parte della società e discute intanto, per conto proprio, e attraverso i suoi organi principali, questa partecipazione e relativo statuto senza che il Consiglio lo discuta. Penso sia una iniziativa personale dell'ingegner Unterrichter e la Giunta convalidi quello che aveva, a suo tempo promesso di discutere: lo statuto.

DEFANT (A.S.A.R.): Parlo sull'ordine del giorno Unterrichter, signor Presidente. La mozione dell'ordine del giorno Unterrichter non risponde per niente ai dati che ha riferito. Egli dice che il ritardo in cui potrebbe incorrere la società nell'attuazione dei lavori...

UNTERRICHTER (D.C.): 150 milioni al mese!

DEFANT (A.S.A.R.): Ma, Unterrichter, l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori è arrivata appena il 12 settembre 1951! Le trattative definite fra SISM e SIT dureranno ancora, per affermazione del Presidente della Giunta in sede di commissione, almeno 2 mesi prima di arrivare alla conclusione. Ora prima che la SIT possa dire a noi, socio Regione: « interveniamo con questa somma », ci vorranno ancora 45 giorni. Appena allora potranno determinare il giorno d'inizio dei lavori. Quindi nessuna perdita di tempo.

UNTERRICHTER (D.C.): 150 milioni al mese!

DEFANT (A.S.A.R.): Comunque le trattative dureranno ancora 2 mesi.

## UNTERRICHTER (D.C.): Grazie!

DEFANT (A.S.A.R.): E dove prenderà la SIT i denari nel frattempo? Altra questione: che cosa ha da dire il Consiglio comunale? Quando hanno dato il voto a noi gli altoatesini, e potevano anche rispondere negativamente, il Consiglio comunale di Trento in questa faccenda, da un punto di vista strettamente giuridico, non ha da dire nulla. È estromesso dalla SIT. Perché è la SIT che è socio della Regione e non il comune di Trento. Oggi è la Regione che tratta con la SIT. Quindi non c'è pericolo di perdite di tempo né di denaro, a meno che la SIT non arrivi a concludere, ma questo non sarebbe colpa nostra, né tanto meno attendere il responso del comune di Trento, il quale purtroppo non ha nulla da dire in questa materia.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Volevo dire che, se la memoria non mi inganna, Caminiti, la Giunta non aveva

prospettato assolutamente di sottoporre lo statuto alla deliberazione del Consiglio.

## CAMINITI (P.S.I.): Il Presidente.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Se andiamo a vedere il testo della legge così com'era stato presentato allora, che era poi la legge con la quale dovevamo decidere l'aspetto economico e finanziario, Lei non troverà certamente stabilito che la Giunta intenda sottoporre l'esame della deliberazione dello statuto all'esame e definizione del Consiglio. Lo ha accettato dopo, in seguito alla discussione, in quanto fra le molte cose che si sono dette, fra le molte aspirazioni che il Consiglio manifestò, c'era anche quella di poter esprime il suo parere sullo statuto; noi non ci siamo formalizzati ed abbiamo detto di si. Ma in partenza no, perché sono del parere che lo statuto, che non è poi altro che il contratto sociale, è un atto amministrativo e come tale sarebbe più naturalmente attribuito all'organo amministrativo che all'organo legislativo.

È vero, Lei mi dice: ricordando quanto ha detto anche Scotoni giorni fa, che in quel disegno di legge 211/a che prevederà la disciplina giuridica e procedurale delle Regioni a statuto normale, è previsto che compito del Consiglio regionale sia anche l'approvazione dello statuto. Intanto siamo ancora in fase di elaborazione della legge e non sappiamo quale sarà la sua votazione definitiva. Poi ho i miei dubbi se si possa proprio fare un esatto parallelo fra le strutture di quelle regioni e la struttura di questa Regione, soprattutto fra i compiti di questo organo, che è definito più esattamente organo legislativo degli altri; ho i miei dubbi. Comunque le osservazioni di Unterrichter da un punto di vista pratico

hanno un contenuto evidentissimo; bisognerebbe poterle sottoscrivere con due mani. Purtroppo noi siamo legati un po' fatalmente, come organo pubblico, all'adempimento di determinate forme che ci impone la legge e che sono assai difficilmente conciliabili con la scioltezza e decisione che occorrerebbero per operazioni del genere. Sicché sottoscriverei, se il Consiglio fosse d'accordo, perché il Consiglio si è già pronunciato in questo senso ed ha riservato a sè l'approvazione dello statuto, sottoscriverei questo ordine del giorno, ma ho il dubbio che moltiplichiamo a noi stessi, nonostante la buona volontà di Unterrichter, le difficoltà; perché all'articolo 5 di cui si parla nella relazione è detto che l'approvazione dello statuto sarebbe stata riservata al Consiglio regionale e non vorrei che domani. andando in sede di esecuzione e di controllo di legittimità, si rilevasse il mancato intervento del Consiglio nell'approvazione dello statuto e mi si ricacciasse di nuovo e da capo tutta la procedura, la qual cosa sarebbe il peggior dei mali che ci possa raggiungere. Per questo dubbio, per quanto mi sentirei molto volentieri di andare incontro alla proposta Unterrichter per la sua praticità e perché essa in sostanza ritorna all'idea che noi come Giunta avevamo appunto avuto in partenza, pur sentendo questo desiderio, vedo l'ostacolo troppo grave in quel tale articolo 5 che non vorrei che rovinasse tutto.

Stamane, quando Unterrichter mi accennò a questo argomento frettolosamente, mi disse anche di aver sentito il parere della Corte dei conti e di averne avuto risposta in senso favorevole al suo punto di vista. Non so se la Corte ha considerato con sufficiente ponderatezza l'argomento, se soprattutto ha tenuto presente l'esistenza di quel tale articolo 5 della nostra legge che sottopone al

Consiglio l'approvazione. Lasciamo che il Consiglio discuta, vedremo di contenere la discussione negli elementi essenziali che sono indicati qui nella relazione della Commissione; tutti gli altri articoli dovrebbero essere superflui, limitiamoci a quegli elementi essenziali sui quali, almeno per questa volta, non sarà sbagliato che il Consiglio si pronunci. Facendo così siamo matematicamente sicuri di andare in porto, adottando la soluzione che l'ingegner Unterrichter propone, ho il dubbio che magari non ci si trovi peggio ai fini stessi che l'ingegner Unterrichter propone, cioè la celerità che ci preoccupa tutti quanti. Volevo dire al consigliere Defant che non è esatto quando egli afferma che gli accordi non sono conclusi e richiederanno del tempo, non è esatto che la conclusione degli accordi subordini l'inizio dei lavori, in quanto è pacifico che il lavoro si fa e tutto è pronto, è stata fatta l'asta per la raccolta delle offerte. Che ogni mese di ritardo rappresenti milioni e milioni di perdita, questo è vero.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Le parole del Presidente della Giunta hanno portato uno schiarimento che ho ritenuto necessario. Per dire la verità mi sorprende moltissimo questo ordine del giorno di Unterrichter, il quale viene a contrastare con l'accettazione da parte della Giunta, già in quella seduta, del desiderio del Consiglio di poter discutere lo statuto. Non posso però accettare quell'osservazione del dottor Odorizzi quando dice che non si possono fare paralleli fra questa Regione e le altre Regioni. Credo che, siccome la nostra Regione ha uno statuto speciale che va molto oltre lo statuto delle altre, se mai sarà concesso una maggiore possibilità alla nostra che non alle altre; non capisco una restrizione in questo senso. Mi ha sorpreso

sentire il fatto che la Corte dei conti abbia espresso un giudizio, proprio un giudizio su qualche cosa che non esiste sulla carta; non è possibile che la Corte dei conti esprima giudizi se prima non ha davanti la legge; inoltre credo che noi stiamo facendo una discussione inutile, perché c'è un ordine del giorno presentato senza firme, con un solo presentatore. Ogni ordine del giorno deve essere presentato con tre firme. Non l'ha firmato neppure chi l'ha proposto e quindi non so se è accettabile.

## CAMINITI (P.S.I.) Va a firmarlo!

UNTERRICHTER (D.C.): Devo precisare una cosa: che quell'ordine del giorno non è affatto in contrasto né con l'orientamento della Giunta di due o tre mesi fa né colle deliberazioni del Consiglio di tre mesi fa. Di fronte al problema concreto dell'approvazione dello statuto, di fronte alla considerazione sulla remore che può determinare il seguire questa via, proponevo un atto di fiducia nei confronti della Giunta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Grazie.

UNTERRICHTER (D.C.): Proponevo questa decisione di logica e sana amministrazione. Non si tiri in mezzo la Corte dei conti. La Corte dei conti non si è pronunciata. La Corte dei conti si pronunci su quello che deve pronunciarsi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora non nominiamola.

UNTERRICHTER (D.C.): Questo non vuol dire che i signori componenti della Corte dei conti interpellati in materia...

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Hanno fatto male!

UNTERRICHTER (D.C.): Non hanno fatto male! Io credo che come Defant va a cercare i pareri dei luminari che non conoscono a fondo la Regione...

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non della Corte dei conti!

UNTERRICHTER (D.C.): Io posso chiedere il parere dei luminari che conoscono a fondo la vita della Regione. Questi luminari, ai quali ho domandato, hanno detto che, come il Consiglio può delegare alla Giunta le facoltà che lo Statuto ha delegato ed attribuito al Consiglio, a maggior ragione il Consiglio in qualsiasi momento può delegare alla Giunta quelle facoltà che in una certa epoca aveva ritenuto di riservare a se stesso, e di fronte al caso concreto, noi diciamo: se la veda la Giunta questa questione. Questo è il significato della mia proposta. Questo propongo al Consiglio come voto. Mi si dice che perché l'ordine del giorno diventi tale, trovi subito altri due Consiglieri che firmano, ma sono convinto che perdere del tempo in questa materia significa perdere centinaia di milioni e non decine.

DEFANT (A.S.A.R.): Dovevate farlo prima, questo lavoro.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non sono d'accordo con Unterrichter per quello che riguarda la delega. Se è una prerogativa del Consiglio deve svolgerla lo stesso.

UNTERRICHTER (D.C.): Articolo 40!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quelle della Giunta se le svolge essa. Siccome c'è un articolo che dice che il Consiglio può delegare la Giunta ad approvare il bilancio...

UNTERRICHTER (D.C.): No, il bilancio è una legge !

CRISTOFORETTI (M.S.I): In quanto poi alle centinaia di milioni abbiamo discusso in questo Consiglio ed anche negli altri Consigli, per parecchio tempo, di un altro problema che, se fosse stato risolto allora, avrebbe fatto risparmiare centinaia di milioni. Parlo della Trento - Malé.

UNTERRICHTER (D.C.): La casa da gioco!

SALVETTI (P.S.I.): Intervengo per una specie di mozione d'ordine. Prima il Presidente della Giunta ha detto che sarebbe felicissimo di aderire, ma non può per quel tale dubbio di natura formale. Giustissimo che il pensiero attuale di Unterrichter ed il pensiero del Presidente siano in perfetta coincidenza, è una fiamma di ritorno, e la Giunta aveva aderito a quel tale articolo 5 sulla pressione, non ultima, di chi vi parla. Tuttavia la stessa maggioranza, eventualmente disposta ad approvare l'ordine del giorno Unterrichter, sarà quella stessa ad approvare lo Statuto, e mi pare che qui siano 3 o 4 pagine che abbiamo letto tutti. Il famoso ritardo a cui fa appello Unterrichter al massimo dura fino a domani a mezzogiorno. Domando: questi 170 milioni li perderemo perché abbiamo guadagnato 12 ore? Sono per la discussione effettiva per una ragione di principio proprio opposta a quella che dice lui. Ritardo non ne abbiamo. La maggioranza che vota sull'ordine del giorno è quella stessa che in quattro e quattr'otto vota tutti gli articoli preparati, ed

arriveremo alle stesse conclusioni. Domani a mezzogiorno è fatto tutto, chi dissente vota contro e buona notte. Ma non andiamo a pescare ritardi con una maggioranza così costituita. È comodo per rompere un principio; il Consiglio, si tenga la sua maggioranza, ed almeno là dove è stabilito con legge, vada fino in fondo ad esprimersi sull'argomento; perciò dico di mettere ai voti l'oggetto e sostengo l'idea che il Consiglio non deleghi niente.

SCOTONI (P.C.I.): Unterrichter ha perfettamente ragione: in base all'articolo 40 il Consiglio regionale può delegare alla Giunta la trattazione di affari di propria competenza. Però bisogna leggere anche il comma secondo, « ad eccezione dei provvedimenti legislativi ». Perciò credo che il problema sia superato, da un punto di vista formale. Da un punto di vista sostanziale, mi sembra che quando il Consiglio si è pronunciato, non molti mesi fa, con un voto col quale ha rivendicato a sè la competenza, non sia opportuno che oggi si rimandi questa competenza. Abbiamo un articolo del Regolamento che dice che non si possono modificare leggi del Consiglio. So che lo spirito deve essere rispettato. È mi fa meraviglia che questa proposta venga proprio dall'ingegner Unterrichter che, se non sbaglio a Trento, quando discutemmo del primo Regolamento, voleva porre una disposizione in base alla quale una legge non poteva essere modificata se non erano trascorsi sei mesi dalla sua accettazione.

UNTERRICHTER (D.C.): Io, mai!

SCOTONI (P.C.I.): Andremo a cercare sui verbali.

UNTERRICHTER (D.C.): Cerca pure.

SCOTONI (P.C.I.): Mi ricordo come fosse ora che diceva che dobbiamo dare prova di serietà, e che le leggi non possono essere votate oggi e modificate domani, e che dobbiamo porre almeno un periodo entro al quale questa legge non venga modificata.

## UNTERRICHTER (D.C.): No, no!

SCOTONI (P.C.I.): Andremo a vedere i verbali. A memoria posso anche sbagliare, l'occasione mi sembra che fosse quella dei Regolamento, può anche essere stata un'altra. Oltre alla questione formale che si pone, c'è il fatto che, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, si perdono solo poche ore anche da parte della Giunta, perché penso che anche la Giunta guarderà questo statuto prima di approvarlo e non sarà certo un giorno che farà perdere una grande somma di denaro. Sarebbe molto più avviliente che il Consiglio, a distanza di pochi mesi, si rimangiasse una decisione che ha preso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Devo chiarire che, mentre ringrazio sentitamente Unterrichter di questa espressione di fiducia, avendo però come Giunta aderito alle richieste che il Consiglio ha fatto, nella sua precedente seduta, la Giunta non può votare l'ordine del giorno, perché verrebbe meno alle sue decisioni. La Giunta quindi non voterà a favore.

## SALVETTI (P.S.I.): Ritiratelo.

ALBERTI (D.C.): Chiedo alla Giunta uno schiarimento pratico. Si dice: « disegno di legge per l'approvazione dello statuto ». Ora, supponiamo che noi come membri, come azionisti di questa società, entriamo

con lo statuto che approviamo con legge; indubbiamente, siccome siamo in minoranza in questa società, ad un certo momento altri azionisti potranno cambiare questo statuto, o quanto meno portare delle formule modificative che in sede definitiva di emanazione dello statuto possono venir apportate. Queste modificazioni, i rappresentanti dell'azionista Regione, potranno accettarle senza dover modificare tutta la legge? Io non credo. Forse questo è un po' lo spirito della proposta Unterrichter, nel senso di dire: Giunta diteci i criteri direttivi generali che intendete seguire nel partecipare a questa società, poi vedetevela voi nelle forme dello statuto con legge e probabilmente domani dovrà essere modificato e vi legate le mani per quella normale funzione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Noi abbiamo proposto una forma di legge, prima di tutto perché riteniamo sia la forma normale di manifestazione della volontà del Consiglio, poi perché era necessario, in quanto riguarda esclusivamente la Regione la modalità di costituzione in seno al Consiglio della società, e si voleva con legge stabilire per sempre che la rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione sarà fatta partitamente fra le due Province. Questo riguarda esclusivamente la Regione come tale e lo definisce come un rapporto. È vero che possono sorgere delle discussioni; è detto nella relazione che possono benissimo venir proposte delle modificazioni da parte di altri soci, possono venir proposte dal notaio, dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della società nel registro delle imprese. Per questa evenienza è dato mandato al Presidente della Giunta, nella legge, di accordare senz'altro tutte le modificazioni che non siano sostanziali.

Se, supponiamo, domani venisse proposta una modificazione relativa alla composizione del capitale sociale, quella è sostanziale e la Giunta dovrebbe riportare l'argomento in Consiglio. Ma se domani ci dicono a proposito di un articolo: badate che piuttosto di fare la convocazione al terzo giorno, fatela al 50; perché l'articolo tale lo dice, noi aderiamo senza bisogno di sentire il Consiglio. Ecco la ragione per la quale abbiamo dato forma di provvedimento legislativo, ecco la valvola di sicurezza delle difficoltà che possono sorgere. Non valvola di sicurezza definitiva, ritenendo che, se intervengono proposte di modifica sostanziale dei rapporti, bisognerebbe lo stesso portarle qui, perché la Giunta non può arbitrariamente deciderle.

UNTERRICHTER (D.C.): Prima il consigliere Scotoni ha detto che io, tempo fa, o due anni fa, sarei stato di avviso contrario a quello espresso oggi. Evidentemente nella memoria del dottor Scotoni c'è uno slittamento di piani ossia ho sostenuto quello che sostengo oggi. Si è detto: una volta presa una decisione non possiamo ritornare, come Consiglio, sulla stessa. Per la serietà dei nostri provvedimenti dovremo per lo meno definire un termine per la durata di 4 o 6 mesi. Io ho sostenuto questo: che per conto mio, prima di fare una legge sbagliata, e prima di far entrare in azione questa legge, è meglio correre ai ripari, cioè modificare la legge magari cinque minuti dopo, comunque appena mi accorgo che quella legge è controproducente; proprio un'agilità diversa da quella che mi si attribuiva.

PARIS (P.S.U.): Credo che siamo tutti d'accordo; non so se l'ingegner Unterrichter abbia ancora intenzione di presentare questo ordine del giorno. Comunque un ordine del giorno non può modificare una legge: ci vuole un'altra legge che passi attraverso la trafila della Giunta e della Commissione.

UNTERRICHTER (D.C.): Preciso ancora, e mi rincresce di venire qui quale tecnico a dare lezioni di giurisprudenza ai giuristi, ma ad ogni modo lo Statuto ha detto che questa legge è attribuzione del Consiglio regionale. Siccome il Consiglio può delegare tutte le proprie attribuzioni, tranne quelle legislative, ossia non possiamo delegare alla Giunta la facoltà di fare delle leggi, ma le facoltà amministrative sempre, anche se per legge è competenza o fosse competenza del Consiglio; quindi siamo proprio in campana quando non diciamo alla Giunta che questa facoltà amministrativa era riservata al Consiglio ed oggi preghiamo la Giunta di svolgerla lei.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chi l'ha firmato, prego?

PRESIDENTE: L'ha firmato: Unterrichter, Alberti, Balista.

AMONN (S.V.P.): Condivido in parte quello che ha detto l'ingegner Unterrichter. Del resto devo dichiarare che non sono stato io ad appoggiare, ma era l'avvocato Erckert.

# CAMINITI (P.S.I.): Sì, sì!

AMONN (S.V.P.): È una forma un po' strana che noi deliberiamo in forma di legge uno statuto che poi deve essere discusso ancora con la società Sit e altri partecipanti, tanto che noi in questa Società rimarremo in minoranza. D'altra parte noi abbiamo discusso questa questione e abbiamo detto che il Con-

siglio vuole riservarsi la sua opinione in questo campo e credo che anche oggi il Consiglio si esprima, ma non sono affatto convinto che si debba esprimere in forma di legge. Io farei una proposta pratica in questo senso: riconosco al Consiglio il diritto di esprimersi in riguardo allo statuto, ma la espressione, secondo me, non deve essere fatta in forma di legge ma in forma di una delibera, di un voto che lega lo stesso la Giunta come se avessimo espresso questo nostro desiderio in forma di legge. Perché se il Presidente della Giunta non ottiene quello che noi vogliamo, con le sue trattative con la SIT, è completamente irrilevante se abbiamo fatto la proposta in forma di legge o di voto o di delibera. Sarei del parere che si discuta lo statuto e si arrivi ad una delibera in forma di voto. E che, trattandosi poi del disegno di legge, si cancellasse l'articolo 1 e si facesse la legge soltanto sugli articoli 2, 3 e 4 perché l'articolo 1 dice: « è approvato lo statuto » e se abbiamo approvato con legge lo statuto è sempre molto più difficile che se avessimo espresso la nostra volontà, il nostro desiderio in altre forme. Gli articoli 2 - 3 - 4, sono quelli che dobbiamo decidere in forma di legge, specialmente nell'articolo 3 dove è nostra competenza il dire: (legge); mentre per lo statuto proporrei che il Consiglio discutesse e deliberasse in forma di voto.

PRESIDENTE: Chi prende la parola? Mettiamo ai voti l'ordine del giorno Unterrichter, Balista, Alberti. Chi lo accetta è pregato di alzare la mano: l'ordine del giorno è respinto.

BALISTA (D.C.): Perché?

PRESIDENTE: Perché sono 14 contrari, contro 11.

BALISTA (D.C.): Viceversa.

PRESIDENTE: Rivotiamo.

UNTERRICHTER (D.C.): Per dichiarazione di voto. Sono d'accordissimo con la linea di Cristoforetti e del consigliere Amonn, perché è anche una pregiudiziale per il voto che darò, il voto con il quale deleghiamo alla Giunta il mandato di discutere lo statuto. D'altronde discutiamo lo statuto per dare alla Giunta quelle direttive, non sotto forma di legge, che devono giudare la Giunta nelle trattative e nelle discussioni.

BENEDIKTER (S.V.P.): Vorrei pregare di non voler confondere le idee. Il suo ordine del giorno è contro una precedente disposizione di legge in quanto delega.

CAMINITI (P.S.I.): Non confondete le acque.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non vale la proposta che Lei ammette; il suo ordine del giorno è contro alle precedenti disposizioni di legge.

UNTERRICHTER (D.C.): Non è contro!

BALISTA (D.C.): Non è contro!

PRESIDENTE: È contro!

UNTERRICHTER (D.C.): È una delega in base ad una legge che ha attribuito a noi questa facoltà, in base allo Statuto la deleghiamo alla Giunta.

PARIS (P.S.U.): Io non domando più la parola, ma, se altri Consiglieri possono alzarsi e parlare; ho il medesimo diritto anch'io, quindi prego il Presidente di presiedere.

PRESIDENTE: La parola a Defant.

DEFANT (A.S.A.R.): Per la chiarezza; il proponente di maggioranza vuole che si rimetta una facoltà alla Giunta che noi vogliamo discutere in sede di Consiglio.

UNTERRICHTER (D.C.): Non come legge!

PRESIDENTE: Sono dichiarazioni di voto e basta una per ciascuno.

CAMINITI (P.S.I.): Mi spiace che la proposta di Amonn abbia turbato la situazione e bisogna metterla nei suoi giusti termini. In questo momento noi votiamo un ordine del giorno Unterrichter, dopo questa votazione il consigliere Amonn potrà presentare un altro ordine del giorno con il quale fa un'altra proposta. Ma non abbiniamo le due situazioni, perché non sono abbinabili.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Inutile dire che, pur apprezzando la fiducia nella Giunta che ha Unterrichter, devo votare contro perché il Consiglio è giusto che mantenga intatte le sue prerogative.

SCOTONI (P.C.I.): Per richiamo al Regolamento. Ha la precedenza sugli altri argomenti il richiamo al Regolamento. L'articolo 79 del nostro Regolamento dice: « Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni che giudichi opportune ». No, scusate, c'è un articolo del Regolamento il quale dice che prima della votazione si possono fare le dichiarazioni di voto. La votazione era conclusa con i dati forniti dai segretari, si poteva richiedere la contro-prova, non si poteva ria-

prire la discussione con una dichiarazione di voto. Quindi io chiedo che siano troncate le dichiarazioni di voto e che ci si attenga al Regolamento.

PRESIDENTE: Giusto, siccome era stata contestata la votazione...

PARIS (P.S.U.): Più che dichiarazione di voto la mia vorrebbe essere un'esortazione. Dico subito che trovo strano l'atteggiamento della Giunta e del suo Presidente.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Perché ?

PARIS (P.S.U.): Ha dichiarato di valutare e anch'io apprezzo quelli che sono i propositi di Unterrichter. Ma, egregi signori, qui stiamo apportando ai nostri lavori una innovazione veramente fondamentale che investe i principi stessi della discussione. Ma si può con un ordine del giorno modificare una legge? Perché noi abbiamo approvato una legge nella quale è detto che è riservata al Consiglio regionale l'approvazione dello statuto. Prego di tener presente questi dati di fatto acquisiti.

Possiamo con un ordine del giorno invertire, sovvertire anzi tutta la cosa?

BALISTA (D.C.): No.

PARIS (P.S.U.): Ma è inutile che diciate di no, in effetti è così. Con un ordine del giorno date una delega alla Giunta. Non è una delega iniziale. C'è già stato un ordine del giorno, una legge approvata dal Consiglio. Come si può!

PRESIDENTE: L'ho detto, è illegale per conto mio, l'ho ripetuto.

FONTANARI (P.P.T.T.): Evidentemente oggi è la giornata nera del Consiglio. Abbiamo ripreso dopopranzo e per un arrivo, sempre in ritardo, di Unterrichter riprendiamo di nuovo. Questa è la strada della Trento-Malè. Sono 20 giorni che si studia questo benedetto statuto, valeva la pena che si stesse a casa a guardare lo statuto quando doveva passare alla competenza della Giunta? Non valeva la pena!

PRESIDENTE: Passiamo ai voti: chi approva l'ordine del giorno Unterrichter, Balista, Alberti: 9 favorevoli. Sono chiari i 9 voti? Va bene.

Chi è contrario?: 19 contrari.

Riprende la discussione generale sulla questione dell'Avisio. Chi domanda la parola?

AMONN (S.V.P.): Vorrei presentare un ordine del giorno sulla faccenda di cui ho già parlato.

PARIS (P.S.U.): Sugli articoli o sulla discussione generale?

PRESIDENTE: È aperta la discussione, chi si annuncia e vuol parlare è pregato di iscriversi.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei un chiarimento, adesso la discussione generale, dopo la discussione generale si passa alla discussione degli articoli, purché non venga accolto l'ordine del giorno presentato da Amonn, gli articoli dello statuto vengono discussi articolo per articolo o no ?

PRESIDENTE: Si, ci sono delle modificazioni della Commissione.

SCOTONI (P.C.I.): Pongo solo la domanda.

PARIS (P.S.U.): Ma allora che cosa si discute?

SCOTONI (P.C.I.): Non lo so, domando.

PRESIDENTE: Siamo in tema di discussione generale, chi domanda la parola sulla discussione generale?

SALVETTI (P.S.I.): La discussione generale l'abbiamo già fatta e ci abbiamo impiegato due giorni; non si è chiusa la partita allora ed era perché volevamo che quel fattore di tutta l'operazione che si chiama statuto venisse prima esaminato e discusso. Ora ci troviamo in presenza, a rigore di termini, di un disegno di legge che comprende 4 articoli. Però se noi adesso avessimo a discutere solo questi articoli, verremmo a prendere in giro noi stessi perché daremmo come acquisito ed approvato il testo dello statuto che viene dopo. Quindi non avrà senso se non entriamo nel merito dello statuto della società. Quindi credo che la discussione generale non ha neanche più ragione di essere, perché in quella sede e sotto quelle premesse l'abbiamo già fatta. Non abbiamo che lo statuto da discutere in modo che poi, quando saremo arrivati fino in fondo con le eventuali varianti, approveremo, 4 o 5 articoli che non sono altro che la chiusura finale su quello che è stato il nostro pensiero espresso in merito allo statuto. Altro non capisco al momento attuale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi pare che il consigliere Salvetti abbia ragione. È, da un punto di vista del metodo, preferibile premettere l'esame dello statuto e votare poi la legge, perché la legge ha per oggetto lo statuto. Solo che da un punto di vista di praticità se credete direi che

dal momento che lo statuto è nelle vostre mani da un anno, e rispettivamente da mesi per quanto riguarda la nuova stesura, e dal momento che conosciamo quali sono le proposte di modificazione concentrate dalla Commissione legislativa, ci si fermi, dato che lo statuto non è legge come tale, ad esaminare gli argomenti sui quali la Commissione legislativa ha richiamato la nostra attenzione, eventualmente su altri argomenti che i Consiglieri intendessero proporre sugli altri articoli, per non stare a leggere articolo per articolo, anche là dove non sorge nessuna discussione. Ecco che questa mi pare la cosa più pratica. Non c'è dubbio che dobbiamo partire dall'esame dello statuto, ma lo limiterei a quegli articoli che hanno formato già oggetto di discussione e quelli che lo possono formare secondo il desiderio di ogni singolo Consigliere, senza stare a leggere parola per parola. Se volete si può anche leggere parola per parola.

SALVETTI (P.S.I.): Sarei per una lettura rapida.

PRESIDENTE: Siccome la Commissione ha esaminato articolo per articolo e ha presentato modificazioni, mi sembra necessario procedere alla lettura di tutti gli articoli. Si fa più presto a leggere tutti gli articoli, dove non c'è discussione si passa avanti.

BALISTA (D.C.): So che il consigliere Amonn ha presentato un ordine del giorno: pregherei il Presidente del Consiglio regionale di darne lettura.

PRESIDENTE: L'ordine del giorno del consigliere Amonn riguarda l'approvazione dello statuto e non lo statuto in sè stesso, e quindi si riferisce a cosa che viene dopo. BALISTA (D.C.): Non dopo, adesso!

AMONN (S.V.P.): Riguarda la forma con la quale lo statuto dovrebbe essere varato dal Consiglio regionale e, come ho già detto, sono dell'opinione che non si possa decidere di questo statuto in forma di legge e perciò questa questione si può rimandare a quando si discuterà la legge stessa, in occasione dell'articolo 1 della legge.

PRESIDENTE: Precisamenne. Era la mia interpretazione. Il Consiglio è pregato di annunciarsi sul passaggio dalla discussione generale alla discussione per articoli.

DEFANT (A.S.A.R.): Voglio parlare sulla discussione generale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Defant.

DEFANT (A.S.A.R.): L'accanimento con cui da varie parti del Consiglio si è discusso sul modo di affrontare questo problema dimostra che esso ha un interesse del tutto particolare.

UNTERRICHTER (D.C.): 150 milioni al mese!

DEFANT (A.S.A.R.): Mai in tre anni e mezzo abbiamo sentito una serie di proposte e controproposte ed ordini del giorno per discutere una faccenda del genere. Perché mai tutto questo interesse? Perché si tratta evidentemente di un buon affare. È un affare ottimo! L'Ente pubblico regionale ha deliberato di stanziare un miliardo per intervenire in un'attività prettamente industriale, cioè l'utilizzazione di determinate acque per ricavare una determinata quantità di energia elet-

trica. Senonché la Regione non è sola, ha insieme una società che si chiama Società Industriale Trentina, ha insieme un altro ente pubblico che si definisce Magnifica Comunità di Fiemme. Ora questo è un fatto importantissimo perché si tratta di denaro pubblico, poiché anche la Società Industriale Trentina nella misura dell'87% impiega denaro pubblico, non può essere trattata, vorrei richiamare ad Unterrichter, non può essere trattata alla stregua di un comune complesso industriale. Se il denaro fosse personale proprietà del Consiglio, allora questi non sarebbero qui a discutere, da un pezzo avrebbero già deciso o rifiutato o accettato.

ALBERTI (D.C.): Da un pezzo avrebbero preso la decisione se fosse suo.

DEFANT (A.S.A.R.): È evidente! Ma si tratta di denaro pubblico, ed il denaro pubblico va trattato con particolare riguardo. Tutti si intromettono negli affari, vedo qui industriali e commercianti improvvisati; si tratta di 8 miliardi e mezzo perché è denaro pubblico, nessuno mette del suo, nessuno affronta da solo, ma tutti sono pronti a gettarsi sulla preda come jene! Questa è la ragione per tanto orgasmo in una faccenda del genere.

UNTERRICHTER (D.C.): Lo hai tu l'orgasmo!

DEFANT (A.S.A.R.): Non c'è l'ho, ma dico che bisogna discutere con estrema serietà. Non è possibile definire un atto di carattere finanziario di una Giunta quando investe non solo miliardi, ma addirittura l'attività futura di decenni, in una società nella quale sono compromessi due grandi enti pubblici: la Regione ed il comune di Trento, e le fortune di questo complesso industriale ricadranno su

questi due enti. Il problema finanziario ed economico l'abbiamo visto, l'intervento della Sit sarà di 4 miliardi e mezzo, però gli accordi non sono ancora conclusi. Questo è dato di fatto incontestabile, questo è un dato di fatto e non le promesse da chiunque vengano. Poi c'è il lato amministrativo. L'ente pubblico può affrontare i suoi problemi in tre modi diversi. O agendo direttamente — ci saranno certi Consiglieri che si interessano di diritto amministrativo — ognuno sa che il comune e la Regione stanno proprio intraprendendo un'attività pubblica intervenendo direttamente e creando un'azienda speciale; appaltando un determinato servizio di privati, e nel nostro caso, trasformandosi improvvisamente in privato. Nel nostro caso, cioè l'ente comune di Trento è già trasformato in privato, che si chiama SIT, la Regione qui appena firmato questo contratto, questo statuto, si sarà trasformata in un privato, perché privata è la sigla e la configurazione giuridica di questa società ed escluderebbe, secondo il progetto presentato dalla Giunta, il Consiglio e la Giunta come tale da qualsiasi ingerenza nella società, perché la società è diretta da un consiglio di amministrazione del quale farà parte indubbiamente un membro di questo Consiglio, o della Giunta.

PARIS (P.S.U.): No, no!

DEFANT (A.S.A.R.): Comunque la Regione sarà automaticamente esclusa. Chi si interessa di diritto amministrativo già capisce immediatamente che questa è la forma peggiore dell'intervento dell'ente pubblico. Il diritto obbligazionario elvetico esclude la forma più esplicitamente anche nel caso di partecipazione di enti pubblici a società per azioni, lo esclude; esclude l'applicazione del codice civile in questo

caso specifico e pretende l'approvazione di formule del tutto particolari. Il codice civile italiano prevede già in due, anzi in tre articoli che riguardano l'intervento dell'ente pubblico in società per azioni. In forza di questi tre articoli l'ente pubblico può garantirsi da qualsiasi operazione illecita ed azzardata o comunque contraria all'interesse pubblico. Ma comunque la forma peggiore di partecipazione del capitale pubblico per raggiungere determinati fini, che sono classificati di interesse pubblico, è proprio questa forma specifica. Ora il Consiglio ha deciso, per me ho già espresso diverse volte che la forma migliore sarebbe stata il consorzio. Il Consiglio non ha voluto adottarla. Sia fatta la volontà del Consiglio. Ma comunque si rileva una cosa, nel progetto che è stato presentato dalla Giunta, che non so chi ha compilato, si rileva una cosa.

Il controllo del Consiglio non c'è perché si trasporta il potere del Consiglio con lo statuto sul piano statutario della società. Quale posizione potremmo assumere noi in caso di una operazione azzardata da parte della società, sempre secondo le norme presentate dalla Giunta? Nessuna. Abbiamo visto nel Consiglio comunale di Trento, che con grande ritardo è stata esposta l'intenzione del Consiglio di amministrazione della SIT, la quale esprime per l'87,50% il patrimonio dei cittadini e non del comune di Trento; eppure la configurazione giuridica del Comune permette alla SIT di attuare indipendentemente dalla volontà del cittadino di Trento. La stessa cosa succede a noi, e ci siamo opposti per una ragione di principio e per tutelare i diritti dei cittadini; non abbiamo potuto farlo in sede di Consiglio comunale, cerchiamo di farlo qui. E in quale modo? Noi vediamo un orientamento politico particolare nella nostra Regione, è molto pericoloso il partito di mag-

gioranza ha in mano tutti i ranghi economici, non uno escluso, nella Regione. In provincia di Trento la SIT, la Trento-Malè, la strada monopolizzata porterebbe il monopolio stradale. Naturalmene, è ben inteso, che la futura costituenda società Avisio è un monopolio. La SIT è un monopolio. Abbiamo l'istituto di San Michele — monopolio che ha persino una statuto che prevede l'immissione nel consiglie di amministrazione da parte del Consiglio provinciale. Non c'è mai stato, in tre anni! Ora mi oppongo a tutte le forme di monopolio, perché il monopolio porta il paternalismo ed il nepotismo, la corruzione. Io sono ammalato di democrazia (ma di democrazia nella forma come la intendo io) e sono costretto ad oppormi.

Noi abbiamo il diritto e soprattutto il dovere di controllare la maggioranza, siamo qui apposta, altrimenti la nostra funzione sarebbe superflua. La funzione del controllo è essenziale, insopprimibile, in un regime che osa definirsi democratico; sparita questa funzione tutte le altre libertà democratiche diventano aleatorie, perdono il loro valore democratico e lentamente si trasformano e si mettono su quella strada che non tutti desiderano, su quella strada che abbiamo percorso con le conseguenze che abbiamo visto e delle quali, ancora oggi, soffriamo. I tre punti principali sui quali noi ci siamo vincolati in questo statuto sono le finalità della società. Qui si dice che la società é esclusivamente pubblicistica. Non è vero, non può essere. In sede di Consiglio comunale di Trento il Sindaco, su mia richiesta ha dichiarato che almeno 100 mila chilovattore dovranno essere esportati dalla Provincia e che ci sono già i preliminari accordi e spera che questa esportazione si risolverà con un utile per la società. Dunque non si parla esclusivamente

di fini pubblicistici. Poi sentiamo dal progetto di statuto, - è logico che sia così - che vi dovranno essere utili, che il consiglio di amministrazione dovrà compartecipare agli utili; che i sindaci saranno rimunerati, è cosa logica, ma comunque la prima cosa è che abbiamo modificato le finalità ed abbiamo dichiarato che i fini sarannno prevalentemente ma non assolutamente pubblicistici. Secondo punto: abbiamo affrontato e ci siamo soffermati sui poteri del consiglio di amministrazione. Con capitale privato tutti fanno quello che vogliono, in una società privata, come vedremo in seguito, discutendo articolo per articolo, il consiglio di amministrazione ha poteri che gli derivano dall'assemblea degli azionisti. La nostra assemblea degli azionisti è fittizia. Sappiamo che sono tre attività politiche che si riuniscono e formano una società per azioni. Con questi poteri, assumere, qualificare . . . (legge). Bellissime cose, ma per una società privata. Non si possono accettare in nessun caso per una società che tratta denaro pubblico, in nessun caso, perché, se è vero che parte degli utili dovranno affluire alle casse degli enti pubblici che ne fanno parte, è altrettanto vero che, qualsiasi colpo avverso che dovesse abbattersi sulla Società, dovrà essere sopportato dagli enti pubblici che vi partecipano alla stessa stregua e con lo stesso importo di capitale privato. Ora la parte fondamentale è la stabilità, ed è per questo che è stato stabilito questo canone fondamentale all'amministrazione pubblica, che deve essere alla base. È per questo che anche all'articolo 3 abbiamo apportato delle modificazioni limitative, del resto molto sagge, perché non delimitano nulla; in pratica abbiamo semplicemente detto: signori ma quante volte venderete gli impianti? Quante volte ipotecherete gli impianti in modo da minare

la consistenza? Sono operazioni che formalmente si fanno una volta sola!

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vede, Defant, su quasi tutte le proposte siamo d'accordo, quindi la discussione è un po' inutile!

DEFANT (A.S.A.R.): Allora perché è stato presentato questo progetto?

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Perché è anteriore alle proposte della Commissione!

DEFANT (A.S.A.R.): Appunto. Questo orientamento generale in cui si dà troppa libertà al consiglio di amministrazione, per cui si escludono dal collegio dei sindaci le minoranze...

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma le abbiamo messe!

DEFANT (A.S.A.R.): Non le possiamo accettare; perciò abbiamo voluto la presenza delle minoranze, che in questo Consiglio sono il 38% su 46. Oggi l'avete accettata, prima no. Voglio spiegare i motivi per cui abbiamo voluto l'inserimento di una o due proposte; due rappresentanti delle minoranze, designati dalle minoranze, che non vengono chiamati con lettera; con lettera si chiama la Commissione ma non i controllori. Il collegio sindacale è un organo importantissimo agli effetti del controllo degli affari sociali. Nel primo progetto di statuto era evidente che quell'istituto dei revisori doveva fornire i sindaci; noi non siamo d'accordo e possiamo non essere d'accordo con gli articoli 24, 58, 59 del codice civile che danno facoltà del tutto particolari nei confronti delle società che per noi sono

società private, mentre noi siamo ente pubblico che entriamo come soci in questa società privata e abbiamo il dovere ed il diritto di avere garanzie particolari. Non la proporzionalità, la proporzionalità vale per i soci privati e non per l'ente pubblico, il quale quando interviene in una società, non si accontenta della proporzionalità — e lo vedremo quando affronteremo lo statuto dell'ente Fiera di Bolzano, dove lo Stato interviene con 7 membri, e, se vuole, con 8 - 10 o 12.

## ALBERTI (D.C.): Ma con i soldi!

DEFANT (A.S.A.R.): Anche quando non c'è la compartecipazione del capitale! Vedi codice civile articolo 24 e 60! Anche quando non ci sia compartecipazione di capitale lo Stato può intervenire e dettare norme. Questa è la ragione per cui in sede civile ed amministrativa si è voluto tutelare il denaro pubblico. Faciloneria; ma anche preoccupazione per il denaro del contribuente che, per guadagnare una lira, deve lavorare come un somaro. Ora, dico, le proposte intermedie date dal dottor Benedikter non possono andare, ma neanche i 4/5 da Lei proposti soddisferanno perché, se calcoliamo che l'operato sarà di 6-7 miliardi, il capitale occorrente — come ci è stato confermato dal Direttore della SIT — per la costruzione dell'impianto è di 8 miliardi e mezzo, i 4/5 rappresentano 6 miliardi e 800 milioni. Un quinto è rappresentato da un miliardo e 700 milioni. Quindi rimane sempre in minoranza in questo caso e bisogna rivedere persino quella proposta, perché non vorremmo soggiacere a quei soprusi che hanno colpito una volta i comuni di Rovereto e di Riva, ed anche il comune di Trento, soprusi che non sono stati riparati.

Forse non c'era il tempo, o forse sì. Ma oggi noi dobbiamo e vogliamo evitare sorprese del genere! Vogliamo che da questo nuovo Ente Regione il denaro pubblico venga trattato con molti riguardi, perché nel progetto di statuto a noi presentato queste considerazioni non c'erano, esulavano dalla lettera e dallo spirito dello statuto e ci siamo presi la briga di esaminare attentamennte e di tentare di inserire qualche clausola che tenesse conto sia dell'esistenza della Regione, sia della necessità assoluta che le minoranze facciano parte del collegio dei sindaci. Già oggi lo Stato si mette su questa strada; se noi ammettiamo la compartecipazione azionaria dove andrebbe a finire, in questa società, il nostro controllo? Il secondo e terzo socio collegati potrebbero fare bianco e nero con il nostro denaro, cioè con il denaro pubblico, senza il minimo controllo. Questo l'abbiamo voluto evitare nel modo più rigoroso. Mi auguro che anche lo Stato, come Ente supremo, si metta su questa strada. Ricordo che è in gioco il principio fondamentale della democrazia. Voi avete in mano tutti i gangli economici e da ciò si spiega anche quel famoso progetto sulle elezioni regionali col quale si voleva avere la maggioranza assoluta in Consiglio. È una strada logica ma molto pericolosa; noi minoranze abbiamo il dovere di avvertire la maggioranza su questo pericolo. Perché il pericolo è per la democrazia, che non si fa solo con manifestazioni e belle parole ma con la concessione della libertà di parola e proprio su questo punto si deve dimostrare lo spirito democratico a tutela degli interessi collettivi e del denaro pubblico, controllo rigoroso da parte delle minoranze. In questo credo di poter condividere il vostro concetto di democrazia, altrimenti non potrò mai essere con voi.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Guardi, Defant, mi permetta di rilevare una frase del suo intervento che non posso passare sotto silenzio. Lei, affermando alcuni punti di dissenso in ordine allo schema di statuto come presentato un anno fa, trova che in questo statuto l'impostazione sarebbe stata allegra e superficiale. Sono pronto a darle atto della passione e serietà con cui ella si è messa su questo argomento, ma mi permetta di dirle che sento e sentiamo tutti di aver curato questo argomento con una passione altrettanto viva come la sua, con una serietà pari alla sua e di aver dato un contributo, credo, uguale al suo. Per il resto credo di doverle dire subito che parecchie di queste proposte di precisazione che la Commissione ha formulato, ci sono pervenute in modo tale che solo oggi ho potuto partarle in Giunta: a queste proposte la Giunta ha dichiarato di aderire e lo sentirete man mano che procederanno gli articoli. Avevo già dichiarato che la Giunta ha trovato giusto di dare all'opposizione, alle minoranze — diciamo — la sua naturale funzione di controllo. È posizione di minoranza. La minoranza non deve, né in questa né in altre situazioni, né in combinazioni sociali, né in attività consiliari, pretendere di diventare maggioranza. Può esercitare la sua funzione di controllo nei limiti della legge. Ora, ed appunto in favore di questo intervento delle minoranze, che può essere utile come è stato utile tante volte nelle discussioni di Consiglio, la Giunta è entrata nell'ordine di idee di aderire al concetto che quell'unico revisore dei conti, quel sindaco che sarà portato a rappresentare la Regione al collegio dei sindaci, sia designato fra le minoranze; che eserciteranno con la presenza di questa loro persona nel collegio dei sindaci, presente alle sedute del consiglio di

amministrazione e dell'assemblea generale, l'attività di controllo che è giusto venga esercitata per la tranquillità di tutti. Quindi su questo piano ci eravamo già trovati, e ad ogni modo credo che sia più proficua la discussione quando esamineremo articolo per articolo, perché alcune cose di quelle che avete proposte appariranno a voi stessi come eccessive e sarete i primi a riconoscerlo quando vi avrò detto il perché.

PRESIDENTE: Prego il Consiglio di pronunciarsi sul passaggio alla discussione per articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza, 1 contrario.

Articolo 1. È posto ai voti l'articolo 1: unanimità.

Articolo 2. All'articolo 2 dice il testo proposto inizialmente (*legge*), e ci riportiamo subito al primo comma proposto dalla Commissione (*legge*).

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo chiedere se la Commissione che ha fatto questa proposta ha sentito prima il sindacato dei giornalisti, perché, trattandosi di finalità pubblicistiche, il sindacato giornalisti dovrà essere sentito.

ALBERTI (D.C.): Ha due sensi!

CRISTOFORETTI (M.S.I.): No, pubblicista rimane solo pubblicista, la prima categoria dei giornalisti, e non è giusto invadere il campo altrui.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Solo per dichiarare che la Giunta è d'accordo con la modificazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE: Leggiamo il secondo comma: (legge).

SCOTONI (P.C.I.): Non avevo chiesto prima la parola, perché credevo che si discutesse sulla proposta pubblicistica e volevo chiedere che cosa si intende per « Paese » con la « p » maiuscola.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La repubblica di San Vigilio!

PRESIDENTE: Nella seconda riga, all'articolo 2 Scotoni chiede quale sia il senso da dare al termine.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Evidentemente come Paese noi intendiamo prima di tutto la Regione che partecipa a questa iniziativa, poi intendiamo un po' tutta la Nazione, in quanto iniziative industriali del genere recheranno interesse all'economia generale del Paese, inteso come Nazione. Non è precisato adesso ma bisogna immaginare che un'espressione di questo genere ha riflessi utili su tutta l'economia del Paese. Quello che si vuole mantenere nel concetto dell'articolo 1 è l'esclusione di una attività che sia direttamente e sostanzialmente di interessi privatistici.

SCOTONI (P.C.I.): Anch'io avevo pensato che Paese significasse Nazione; ma ciò mi pareva in contrasto con il secondo comma dove si parla di promuovere (legge). Quindi, quasi come se Paese con la « p » maiuscola si dovesse intendere il Trentino - Alto Adige. Mi pare anche che Paese, se si deve intendere tutta l'Italia, è un compito forse eccessivo per una società che, in sede locale avrà certo un peso considerevole, ma sulla scala nazionale potrà avere il peso che avrà. Perciò proporrei di sostituire la parola « Paese » con « locale ».

PRESIDENTE: Vi è un emendamento sostitutivo alla seconda riga dell'articolo 2. Al posto dell'espressione « energia economica del Paese » si dovrebbe dire « energia economica locale ». La proposta è firmata da Scotoni, Caminiti, Vinante.

È posto ai voti l'emendamento alla seconda riga dell'articolo 2: 16 contrari, 15 favorevoli. L'emendamento è respinto. Rimane da accettarsi l'emendamento della Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Accettato.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento della Commissione: maggioranza, due astenuti.

Articolo 3, nel testo della Commissione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): La Giunta è d'accordo con questa formulazione dell'articolo non senza osservare, però, che sulla distinzione fra la prima e la seconda parte dell'articolo e la funzione per quanto riguarda l'articolo 20 dello statuto, ci sarebbe un'osservazione formale da fare: supponiamo, che la modificazione dello statuto sociale non sia il Codice; il Codice stabilisce che le modificazioni allo statuto sociale vengano fatte dall'assemblea generale. Ad ogni modo la Giunta è d'accordo di accettare questa formulazione, tolta l'ultima parte, perché così, com'è espresso l'ultimo comma, va oltre gli intendimenti della stessa Commissione legislativa. L'ultimo comma dice: la società non dovrà avere rapporti azionari con altre società. So che l'inserimento di una norma così restrittiva è nato dal dubbio e preoccupazione che ad un certo momento anche la società non si metta sulla strada di

certe imprese, che creano le famose società a catena, attraverso le quali si disperde il capitale sociale e gli interessi di natura amministrativa. Da questo punto di vista la Giunta è pienamente solidale con i proponenti. Ma qui si dice in maniera tassativa assoluta e categorica che la società non dovrà avere rapporti azionari con le altre società. Ora, l'associazione alla società italiana per azioni — che è un organo di altissimo valore dal punto di vista dell'assistenza fiscale, legislativa e tecnica, che dà alla propria associazione una forma di società per azioni (di solito le società acquistano un'azione e con l'acquisto della stessa hanno diritto a tutte queste notevolissime prestazioni), — è un organo di primarissima competenza in questo campo. Ora, certo, la Commissione legislativa non vorrà impedire alla società Avisio di comperare un'azione della associazione italiana per la società per azioni, perché questo sarebbe un divieto che non ha alcuna sostanziale ragione di essere. Quindi proporrei di affermare il concetto, credo tale sia stato quello della Commissione legislativa, e dire che alla società è vietata la creazione di una società a catena, comunque la partecipazione azionaria ad altre società (legge l'emendamento). Precisiamo dunque un concetto che fa divieto non in senso assoluto: quello di avere un'azione di un'altra società, al consorzio dei comuni, provincia, società a responsabilità limitata. Si è data questa forma perché l'ho creduto necessario, in dipendenza di tante considerazioni pratiche; non potremmo, per esempio, partecipare a quel tal consorzio ed affidargli quelle operazioni che ha saputo fare per il comune di Curon Venosta, quando si è trattato di definire gli scabrosi rapporti e liquidazione di danni con la popolazione interessata. Anche qui il divieto in modo assoluto

andrebbe senz'altro oltre il ragionevole ed oltre il proposito della stessa Commissione. Se quest'altra formula riproduce fedelmente il concetto, pregherei di adottarla. La Giunta l'accetta, essendo utile precisare che sono vietate tutte quelle operazioni che possono portare a snaturare la società, a disperdere i capitali e diluire la responsabilità di tutti gli amministratori. Tutto il resto l'accettiamo.

SALVETTI (P.S.I.): Vorrei chiedere lumi su quella formula della relazione dove dice: può compiere le seguenti operazioni e fusione con altre società. A me sembra che non ci sono spiegazioni tranquillizzanti e, per quanto mi riguarda, che il fondersi con altre società non è la stessa cosa che creare un'altra società a catena, ma potrebbe anche voler dire sparire in un colosso monopolistico di altra natura e in cui la società Avisio diventa una virgola. Non capisco, perché temo potrebbe essere consentito alla società Avisio di entrare nella Edison e nell'Adriatica e fondersi; credo che anche questa autorizzazione sia implicitamente pericolosa. Ammetto chiaramente che la società Avisio, noi lo pensiamo in questo momento, dovrebbe rimanere permanentemente nella configurazione pressapoco come la mettiamo al mondo. Se invece ammettiamo che possa fondersi, potrebbe essere il grosso che assorbe il piccolo, ma potrebbe anche essere il piccolo che assorbe il grande, ed allora avviene una fusione in cui chi ritrova più la società Avisio come tale? A me pare che questa dicitura potrebbe dar luogo, non certo domani né dopodomani, alle possibilità di cui parla la Giunta: cioè non escludere ogni sparizione attraverso una catena, che è il nocciolo originario che noi stiamo discutendo.

DEFANT (A.S.A.R.): II criterio limitativo posto dalla Commissione non impedisce nessuna operazione della Società. Può intervenire come vuole, agire come vuole, soltanto agisce senza l'intervento azionario, in quanto ché l'intervento azionario e il Codice Civile implicano delle azioni estesissime. Domani la Società può creare delle altre società e avere garanzie, attività. Non occorre che io insegni: se vogliono fare gli industriali facciano gli industriali. Oggi è il metodo invalso per ingannare il fisco o per ingannare il prossimo. Abbiamo centinaia di esempi. Giusta l'osservazione di Salvetti. Noi ne abbiamo parlato e per questo abbiamo messo il vincolo dei quattro quinti del capitale. Ma anche questo vincolo ad un dato momento sarà insufficiente perché probabilmente l'apporto solo della SIT supererà i quattro quinti e quindi la decisione della maggioranza della SIT potrebbe provocare la fusione. Perciò, su questo punto, vorrei pregare Benedikter, dal momento che ha proposto una formula per questa forma di operazione, pur accettando la sua proposta, di cercare di allargarla perché è un pericolo grave. Domani la maggioranza, perché ha bisogno di fondersi il comune di Trento, potrebbe prendere una decisione e potrebbe maggiorizzare, per la posizione in cui ci troviamo, la Regione, e noi dovremo lasciarci assorbire. Questo non lo ammetto, a meno che domani, dopo aver esaminato la posizione e dopo aver ricevuto un adeguato indennizzo, la Regione acceda a questa fusione; ecco perché abbiamo il vincolo dei quattro quinti del capitale che, come vedremo dopo, non è ancora sufficiente.

PRESIDENTE: Attendiamo l'emendamento all'emendamento. È proposto un emendamento all'ultimo comma della formulazione

della Commissione. Il comma dice: « La Società non potrà avere rapporti azionari con con le altre Società ». È di questo tenore quello proposto dal Presidente della Giunta regionale, in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 3: « Alla Società sono vietate la creazione di società a catena, la fusione con altre società, la partecipazione azionaria ad altre società con conseguente detrazione o disperdimento del suo capitale contro gli scopi e le finalità di cui all'articolo 2 ».

BALISTA (D.C.): Presentiamo un emendamento soppressivo, perché ci sembra opportuno non complicare le cose ulteriormente. Come si fa a chiarire se può partecipare a una determinata società piuttosto che ad una altra? È meglio lasciar via!

DEFANT (A.S.A.R.): Ah no, siamo sempre contrari!

PRESIDENTE: Ha la precedenza la proposta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3 nella formulazione della Commissione. I consiglieri Unterrichter, Alberti e Balista propongono di sopprimere semplicemente questo comma.

SALVETTI (P.S.I.): Dichiaro che approvo immediatamente la proposta del Presidente della Giunta perché, sia pur nella sua forma un po' lunga, esprime proprio quei limiti a cui abbiamo sempre pensato di giungere. Implicitamente ho detto che non posso votare per altri emendamenti perché verremmo ad urtare contro quello che è il pensiero dominante della corrente politica che ho l'onore di rappresentare. Siamo agli antipodi, perché siamo in fase non ancora pacifica dell'intervento del denaro pubblico in forma privatistica; la dottrina e la giurispru-

denza pratica all'estero ed all'interno è contro questi principi, contro questo ibridismo di denaro pubblico con tutti i vantaggi del privatismo. Quando va male, è sempre il denaro pubblico che asciuga le piaghe: abbiamo gli esempi all'interno e all'estero, perché basta leggere certi fatti avvenuti in Francia i giorni scorsi e le vicende dell'INA. Si affermi una configurazione; non ammettiamo una fuga nelle amministrazioni a catena, ed è normalissimo, in questo caso, delegare la fusione. Credo sia proprio un dovere elementare anche per la formazione specifica politica che ho.

DEFANT (A.S.A.R.): Ho sentito le osservazioni del Presidente della Giunta provinciale di Trento il quale parla di fiducia. Per me, personalmente, affido la Regione senza ricevuta a tutti i Consiglieri qui presenti: ho la piena e illimitata fiducia. Devo dichiarare di aver esercitato la mia azione di controllo, diretto o indiretto, e devo rispondere: non si tratta di questioni personali. Vorrei porre la raccomandazione perché personalmente, ripeto, la Regione la considero senza ricevuta.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento soppressivo che elimina l'ultimo capoverso dell'articolo 3: 9 favorevoli, 23 contrari. Respinto.

È posto ai voti l'emendamento del Presidente della Giunta regionale nel quale l'ultimo comma dell'articolo 3 viene ad essere il seguente: « Alla Società sono vietate la creazione di . . . ecc. ». È posto ai voti questo emendamento: 27 favorevoli, 5 contrari. Approvato.

È posto ai voti tutto l'articolo 3: 20 favorevoli, 5 contrari, 2 astensioni.

Articoli 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 e 17. La Commissione propone una modifica al primo comma: « L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti all'Assemblea medesima».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per dichiarare che la Giunta aderisce alla proposta di modificazione.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento della Commissione: unanimità.

Articolo 18. Al primo comma si cancella la parola « *minime* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Accettato.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la proposta della Commissione: unanimità. Al secondo comma c'è un emendamento della Commissione, soppressivo, delle parole « salvo che non avvengano per acclamazione unanime».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D..C): Accolto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'emendamento soppressivo: maggioranza.

Articolo 19.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Volevo osservare questo. Sull'articolo 19 non c'è nessuna osservazione da parte della Commissione, però, se prendiamo gli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile ci accorgiamo che è del tutto pleonastico: non fa che dire quello che dice il Codice Civile; mi sembra meglio sopprimere, per eccesso.

PRESIDENTE: Vi è una proposta di soppressione dell'articolo 19.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, perché non è che una ripetizione di quello che dice il Codice.

ALBERTI (D.C.): Sono cose che vengono normalmente dette, è una recezione dal Codice.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D..C): Si può anche lasciare.

SALVETTI (P.S.I.): Ma questo è il testo. Se si è fatto non nuoce.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nel primo articolo si fa riferimento alla legge e qui si ripetono le disposizioni.

SALVETTI (P.S.I.): Ma anche in altri casi si sono ripetute.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se volete lasciarle, lasciatele.

PRESIDENTE: Va bene.

Articolo 20. La Commissione, per il secondo comma, propone quanto segue: (legge).

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui invece la Giunta deve pregare il Consiglio di esaminare un po' attentamente questa cosa. Si dice, in sostanza, che diventa competenza dell'Assemblea generale il permettere la vendita e la rivendita di concessioni di derivazioni dei diritti d'acqua, nonché gli impianti relativi (legge l'articolo). Per quanto riguarda le lettere « b » e « c », modificazioni dello statuto sociale, fusione, costituzione di ipoteche, tenuto conto che non faremo mai ipoteche di lieve entità, si può senz'altro essere d'accordo. Per quanto riguarda le lettere « a » e « d » (legge le due

lettere) la Giunta pregherebbe che venisse stabilito che debba intervenire la deliberazione dell'Assemblea generale solo quando si tratta di concessione di grandi derivazioni. Molto prossimamente si inizieranno i lavori per la costruzione della centrale; l'esecuzione dei lavori porta con sè, come conseguenza immediata, la necessità di regolare i rapporti con gli utenti di concessioni private, moltissime delle quali sono piccole concessioni, per esempio una ventina di mulini lungo l'asta dell'Avisio, e bisogna, come avviene sempre, comperare queste concessioni, poi coordinarle, affittarle, trasformarle; tante volte saranno interessi di 200 mila lire che si dovranno comperare. Volete portarli all'Assemblea generale? Anche qui il senso della misura e del limite deve guidarci. Stabiliamo che in Assemblea generale si portino queste cose quando si tratta, secondo la legge, di concessioni di rilevante entità. Avevamo detto ciò stamane in Giunta, poi mi sono persuaso che è meglio arrivare al concetto di precisazione giuridica ed abbiamo detto: concessioni di grandi derivazioni, che nella legge del 1933 sono esattamente definite. La legge del 1933 all'articolo 6 dice: « Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri 100 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

d) per bonificazione per colmata: litri 500 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati, dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi».

La Giunta vi propone questa limitazione, perché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di dover portare in Assemblea generale una notevolissima quantità di provvedimenti che sono di modestissima portata economica. Mentre in questa forma si dà alla disposizione una ragionevole portata. Si tratta di rapporti economici di un'entità evidentemente rilevante, abbastanza rilevante almeno, perché da una concessione di 100 litri al minuto secondo deriva una forza motrice di potenza normale media, non è una grandissima cosa, ma per lo meno c'è un limite che rende ragionevole la disposizione. Accettarla in senso assoluto è un errore, nessuna società al mondo farebbe una cosa del genere, cioè di sottoporre all'Assemblea generale tutte queste cose. Inoltre la Giunta vi prega di considerare questo; voi avete detto: per la deliberazione di cui alle lettere « a », « b », « c », per la permuta di queste concessioni, modificazioni dello statuto sociale, fusione con altre società, ecc. occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale. Ho sentito dal consigliere Defant che gli sembra quasi eccessivamente modesta questa maggioranza qualificata dei quattro quinti. Noi in Giunta l'abbiamo ritenuta eccessiva, e dobbiamo comportarci nei rapporti sociali ragionavolmente. Siamo soci per un sesto in una combinazione in cui tutti gli altri enti sono Enti pubbblici.

DEFANT (A.S.A.R.): Salvo la SIT.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Compresa la SIT.

SALVETTI (P.S.I.): Esclusa la SIT!

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Come volete voi. Ma non potete mai alterare la natura delle cose, e che una società per azioni come questa diventa espressione economica di Enti pubblici, come il comune di Trento. Questo non potete alterare, come non potete alterare la situazione di fatto e di diritto per cui il Presidente è sempre il Sindaco del comune di Trento, ed il consiglio d'amministrazione ha quella composizione che rispecchia la composizione del Consiglio. Bisogna restare nei rapporti sociali, nei limiti di ragionevolezza; non possiamo andare a chiedere agli Enti pubblici che partecipano dei limiti che siano sproporzionati a quella caratura di interventi, se non si intende forzare la mano in una misura che non può essere sorgente di buone relazioni. Quindi la Giunta vi propone, dove si vuole la maggioranza qualificata, che si arrivi ai tre quarti ma i quattro quinti, in tutta la mia esperienza professionale di 22 anni nelle società che ho costituito e dove ho messo le mani come consulente, non li ho mai visti; i tre quarti rispondono a questa situazione di fatto.

Tenuto conto che il capitale sarà di 6 miliardi, vuol dire che queste deliberazioni non potranno essere prese se non col consenso del socio che è la maggioranza e di un altro dei due soci che ha la minoranza. Mi pare che questo basti per esercitare sulla maggio-

ranza una certa volontà che può anche essere decisiva, qualche volta. Ponete il caso che le due minoranze, Regione e Magnifica Comunità di Fiemme, si trovino contro una determinata proposta: ecco che sono in grado di paralizzarla una o l'altra di queste operazioni veramente fondamentali. Per quanto a voi non piaccia la parola « fiducia », per quanto vi sembri doveroso agire prendendo la misura strettissima di una difesa quanto più estesa possibile degli interessi della Regione, questi, come tutti i rapporti, devono sorgere anche con l'elemento di una ragionevole fiducia, una ragionevole diminuzione delle proporzioni, perché altrimenti, ripeto quell'afflato di vera società nello spirito e nella collaborazione che vale moltissimo in tutti i rapporti ed anche in questo, stabilisce uno spirito di sopportazione reciproca e faticosa, laboriosa fin dal primo momento, improduttivo e non buono. Penso che quando voi accettate i tre quarti fate una cosa che sta in giusta misura con l'entità della nostra partecipazione.

DEFANT (A.S.A.R.): Veramente qui non posso condividere la opinione del Presidente. Parla di tre quarti del capitale. Il totale del capitale, a costruzione finita, sarà di 8 miliardi e 500 milioni. Questa è la dichiarazione del Direttore della SIT.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): No.

DEFANT (A.S.A.R.): Questa è la dichiarazione del Direttore della SIT.

GIRARDI (Assessore all'industria e commercio - D.C.): È un'altra cosa.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È sostanzialmente diverso.

DEFANT (A.S.A.R.): Sono garanzie che nessun tecnico competente al mondo può dare. Lei parla di fiducia, parla di esperienza passata, di denaro pubblico. Noi possiamo essere maggiorizzati domani dalla SIT, e per me la SIT è una società privata: anche se il capitale è pubblico. Il Comune non ha nessuna ingerenza e potrebbe avere degli interessi da difendere. Noi oggi, in veste di Consiglieri regionali, dobbiamo prevedere qualsiasi evenienza. Con i tre quarti la maggioranza è automatica, e domani — come vedi al punto c) — la fusione della società potrebbe essere proposta da parte di un grosso meccanismo e potrebbe avvantaggiarsi dalla fusione stessa. Se il socio maggiore, la SIT, volesse aderire alla proposta di fusione, noi in che condizioni ci troveremo? Dovremo sottometterci perché la legge sociale è data dallo statuto. Ora questo è un estremo pericolo e altrettanto pericoloso è per le concessioni; nel campo degli acquisti delle concessioni non abbiamo messo nessuna limitazione, ed abbiamo detto che l'acquisto di una concessione è sempre un acquisto di capitale; nel campo degli affitti delle concessioni si può aderire alla proposta del Presidente per le concessioni minori; per le concessioni maggiori invece bisogna prendere tutte le cautele, perché una concessione affittata è sempre una minorazione della consistenza sociale. Sono provvedimenti ed operazioni sociali; se non ci fosse la Regione, per me sarebbe indifferente, ma c'è la Regione con il capitale di un miliardo, e quindi abbiamo il dovere di prendere tutte le precauzioni possibili, mettendo come vincolo i quattro quinti del capitale sociale. Il Presidente ci fa l'obiezione della Magnifica Comunità di Fiemme. E se questa fosse con la SIT?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Pazienza!

DEFANT (A.S.A.R.): No: pazienza, perché questo è denaro pubblico.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Ma lo è anche per la Magnifica Comunità!

DEFANT (A.S.A.R.): Con il suo denaro, pazienza!

ALBERTI (D.C.): Il mio denaro non lo amministrerei così!

DEFANT (A.S.A.R.): Il suo non lo amministrerebbe così? Ma pretende di amministrare quello della Regione? Non accetto questa proposta. Prendo tutte quelle precauzioni che non prenderei nemmeno se fosse mio denaro; negli anni passati e vicini abbiamo visto l'esempio scoraggiante di interi patrimoni comunali che sono saltati per l'inavvedutezza degli amministratori. Noi, come Ente nuovo, non dobbiamo cadere in simili troppole. Dobbiamo essere garantiti da una legge. Non è vero che dobbiamo avere la rappresentanza proporzionale, nessuno lo dice, anzi abbiamo il diritto e il dovere di determinare condizioni, altrimenti la Magnifica Comunità si cerchi un altro socio, e noi il miliardo lo investiremo in opere di forse immediato rendimento. Ma non è giusto e corretto, dal punto di vista amministrativo, che non si prendano tutte le precauzioni in modo da garantire nei limiti umani il nostro intervento; non è ammissibile questo. Per quanto riguarda l'affitto delle piccole concessioni si può aderire, in nessun caso per le grandi: dobbiamo sempre essere edotti di tutto l'andamento della società, altrimenti la

SIT e la Magnifica Comunità si cerchino un altro socio...

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È subito fatto!

DEFANT (A.S.A.R.): ... se dovesse intervenire con questo metodo e a certe condizioni.

SALVETTI (P.S.I.): Personalmente non trovo difficoltà ad accettare quella latitudine di azioni a cui accennavano le lettere a) ed e). Personalmente non accetterò, né ora né mai, quello spostamento di garanzia delle delibere fondamentali previste da altre leggi. Si continua ad invocare la fiducia, che bisogna partire con fiducia. Non faccio politica pura, ma mi sia lecito accennare che, a forza di aver fiducia ed entrare ad occhi chiusi in certe alleanze internazionali, ci si trova a prendere le bastonate da tutte le parti.

Quando si diceva: ponete condizioni, state attenti non possiamo entrare, si rispondeva: dettate i punti, bisogna aver fiducia fra contraenti. Poi abbiamo le tragiche conseguenze, abbastanza lontane e vicine. Io credo che la migliore fiducia sia quella di accettare le clausole che ci garantiscono dall'altra parte, e se noi accettiamo le clausole, allora trovo giusto che gli altri chiedano altre clausole per parte loro. Si è sicuri di non imbrogliare a vicenda, perché qui siamo su un terreno non solo di sfruttamento idroelettrico, ma su un terreno di natura politica. Perché questi Enti, tutti, compresa la Magnifica Comunità, sono di origine popolare, ed il popolo può cambiare migliaia di volte opinione, e può mandare uomini che hanno altri intendimenti. Niente esclude che fra dieci anni il comune di Trento e la SIT ab-

biano altre menti di quello che pensiamo noi qui. Dico pensiamo, la cautele non sono una questione di fiducia personale. Se è fiducia, se è cosa di natura personale, stringiamo la mano subito, ma dobbiamo sempre vedere la possibilità che la contro parte abbia intendimenti diametralmente opposti ai nostri. Oggi è così la situazione, e lo statuto intende proiettare la situazione così com'è, ed allora posso intendere che il partito di maggioranza, disponendo della SIT, della Regione, e della Magnifica Comunità, attraverso altri uomini, sia tutto un calderone. Siamo tutti amici in nome di una ideologia; domani, fra 5 anni, può capovolgersi la situazione ed allora che cosa nasce? Poniamo le cautele che impegnino anche gli altri a non imbrogliarci con le nostre ipoteche e con gli altri.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Guardi, Salvetti. Lei dice: « Dovere nostro porre tutte le clausole più rigide che siano possibili in difesa dei nostri interessi ». E sono d'accordo che le altre parti facciano altrettanto, ma mi dica come le altri parti possono fare altrettanto. Si afferma che per fare queste diverse disposizioni occorre il voto del comune di Trento, della SIT e di uno degli altri due soci, i quali contribuiscono in ragione di 5 volte quello che contribuiamo noi. Mi dica in quale maniera loro possono trovare la forma di garantirsi con la stessa forza che possiamo noi, e sarò d'accordo. Vorrei proprio sentire, perché, se sono capace di capire come si possa fare questo, sono disposto ad entrare in questo ordine di idee.

SALVETTI (P.S.I.): Intanto cominciamo col dire che la SIT in tutte le maniere può sempre cautelarsi da questo, perché ha

potenza di capitale azionario per cui nessuna decisione può ostare alla sua volontà. Siamo in tre soci e la SIT è comunque cautelata dalla natura proporzionale del suo capitale. Non occorre che metta clausole perché ha la sua cautela. Siamo noi in minoranza: Regione e Magnifica Comunità di Fiemme. Visto che sono oggi tre Enti pubblici, non possiamo fare in maniera che nessuna deliberazione fondamentale possa avvenire contro la volontà di questi tre. Perché, anche se i milioni della Magnifica Comunità sono meno dei nostri, meno di quelli della SIT, la Magnifica Comunità ha diritto di salvaguardare, se può. con tutte le cautele, i pericoli che riguardano la Val di Fiemme. Noi dobbiamo preoccuparci di quello che può essere domani un cambiamento di rotta nei confronti della Regione. Lei dice fiducia, io dico che la migliore fiducia nasce quando è esclusa la possibilità di scardinarci, intenzionalmente o no, con tutti gli altri. Non vedo nessuna difficoltà nel mettere la caratura maggiore. Anzi si potrebbe, con Enti pubblici, ammettere l'unanimità. Sono Enti pubblici che trattano con migliaia di cittadini ed interessi della collettività. Cos'è questo lavoro di criteri di maggioranza capitalistica? Naturale nell'ordine privatistico, ma contrario allo spirito all'origine del capitale che, primo il comune di Trento, ha messo in gioco. Non vedo nessuna difficoltà. La SIT vorrà che non si possano prendere decisioni a cui essa non sia d'accordo. Fa bene, è implicito nei due terzi, e per l'opposto quindi noi domandiamo i quattro quinti. Più ci penso, più trovo questo risucchio, questo ritorno alla base di ammettere proprio la possibilità di tornare al rapporto attuale; un pericolo per la natura stessa da cui scaturisce la nostra società.

DEFANT (A.S.A.R.): Le lettere a), b) e c) tutelano in modo particolare le minoranze della Società. La maggioranza non è danneggiata e non può essere danneggiata, perché una permuta, se vantaggiosa, naturalmente sarà approvata anche dalla minoranza. Ma le minoranze possono essere danneggiate dalla maggioranza. Questo si vede anche nel campo privato. La maggioranza del Consiglio è sempre in qualsiasi modo tutelata, e non deve prevedere che queste clausole sono introdotte perché tutelano la minoranza del capitale e sono ben giustificate; il tempo è lungo e talvolta non porta la giustizia che ci si aspetta, potrebbe portare invece delle sorprese. Quindi mi indichi, signor Presidente, uno solo che possa danneggiare la maggioranza del capitale; me ne indichi uno solo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Credo necessario spiegare perché la Commissione sia addivenuta alla proposta dei quattro quinti anziché dei tre quarti.

ALBERTI (D.C.): Non all'unanimità!

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione si è resa conto esattamente della situazione ibrida in cui viene a trovarsi questo rapporto di società: da una parte forma di società privata, dall'altra parte partecipazione degli Enti pubblici. E si è resa conto per questa sostanza di partecipazione di Ente pubblico e per la rappresentanza di interesse collettivo, della esigenza che ci darebbe perché per decisioni di maggiore importanza ci sia il consenso di tutti gli Enti pubblici. D'altro canto, rendendoci conto che, come stanno attualmente le cose, le disposizioni del Codice Civile, non essendoci ancora uno schema di altre forme di società dove la partecipazione

di Enti pubblici sia meglio tutelata, non regolano con nuovi principi più adatti questa forma di associazione di Enti pubblici, ha voluto tuttavia raggiungere un obiettivo che, per queste decisioni importanti, alla adesione, alla proposta della SIT, possa aderire almeno un altro dei maggiori soci, cioè Regione o Magnifica Comunità. Possibilmente anche tutti e due: ora sappiamo che, nel capitale attualmente indicato di 6 miliardi, la Regione partecipa con un miliardo e la Magnifica Comunità con 600 milioni. I tre quarti rappresentano 4 miliardi e 500 milioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, i tre quarti rappresentano 4 miliardi e 800 milioni.

BENEDIKTER (S.V.P.): Sui 6 miliardi rappresentano 4 miliardi e 500 milioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Si, si, scusi.

BENEDIKTER (S.V.P.): tre quarti di 6 miliardi. Quindi abbiamo solo 100 milioni necessari per la adesione di un altro elemento della società che può essere la Regione o la Magnifica Comunità. La Commissione ha ritenuto questo un margine troppo lieve per dare una sicura garanzia per il futuro. Ma molto facilmente i 100 milioni potranno cambiare proprietario, e quindi la SIT potrebbe arrivare molto facilmente ai tre quarti e la garanzia minima considerata dalla Commissione sarebbe tolta. Questa la ragione fondamentale per cui la Commissione ha ritenuto di insistere sui quattro quinti anziché sui tre quarti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Salvetti non ha risposto alla mia

domanda, e Defant ne ha fatto una a me. Dice in quale possibilità di danno viene a trovarsi la SIT per le lettere e), a), b), c), per le quali è richiesta questa maggioranza. La verità è che nessuna di queste deliberazioni può essere presa dalla SIT sola, e che nessuna di queste deliberazioni può la SIT prendere validamente da se. Quindi è legata per forza di cose ad un altro di questi soci. Voi avete fatto la questione di possibili situazioni di conflitto di interessi, ed altri ha fatto anche la questione della possibilità di una diversa valutazione sull'opportunità economica di una operazione. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che, sorgendo questa diversità di vedute, in quanto si tratta di permutare o comperare o altro una concessione, o di modifica delle disposizione statutarie, ecc. la SIT che ha impegnato là dentro i due terzi del capitale sociale complessivo, può essere paralizzata da quell'altro terzo, anche per la sola valutazione sull'opportunità economica di un'operazione. È così o non è così ? È così, ed allora la SIT non ha la possibilità di avere, in questa situazione, alcuna conveniente garanzia: le avete legato l'amministrazione della sua parte di patrimonio alla volontà ed al giudizio della minoranza. Questa è la realtà e non la potete invertire. Per quanto riguarda la preoccupazione della Commissione che i 100 milioni di distacco sembrano pochi, sapete come ha fatto la SISM che ha il 49% — la SIT ha il 49% nell' « Avisio » — e per il 2% è IGE ? Questa è una formula di combinazione di società a carattere industriale idroelettrico che è frequentissima. Basta anche l'1%, basta anche un punto solo, purché sia chiaramente definito nello statuto, e qui è chiaramente definito coi tre quarti, perché una paralisi avvenga. Nella situazione attuale della

determinata maggioranza la SIT non la raggiungerà mai senza la partecipazione di un altro; se fra alcuni anni interverrà uno spostamento della combinazione, questo spostastamento non potrà avvenire altro che nei confronti di altri Enti pubblici, perché abbiamo detto che ogni sottoscrizione di capitale azionario non può avvenire che da parte di Enti pubblici, i quali Enti entranti dovranno fare una equa valutazione dei loro interessi, e dire se conviene loro o no quando si rappresenteranno anche là interessi pubblici. Ma là dove può determinarsi o si determinerà nella vita qualche possibile diversità di vedute su taluni problemi, con questa clausola, accettando questa clausola dei tre quarti, la legate alla minoranza e non è il modo di rendere libera l'esplicazione di un'attività nella quale partecipa con i due terzi del capitale sociale. Quindi non ditemi che si trova nella stessa posizione, e realmente il posto più forte, in proporzione, che ha dato alla minoranza, spetta anche alla maggioranza. Insisto quindi sulla mia proposta, e che il Consiglio decida.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei solo chiedere al Presidente della Giunta quale è la ragione che lo preoccupa sulla caratura delle partecipazioni. Ha detto: con i quattro quinti si richiede una maggioranza troppo forte rispetto al capitale azionario, coi tre quarti è minore. Sono d'accordo. Ma vorrei chiedere: dove sposta eventualmente il valore?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Niente.

VINANTE (P.S.I.): Allora vorrei chiedere la ragione per cui insiste per portarlo ai tre quarti invece che ai quattro quinti, quando, con la stessa caratura è necessaria la presenza di due componenti della stessa società, quindi vorrei una chiarificazione per poter convincere me stesso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non c'è nessuna diversità, appunto per questo insisto. Non c'è nessuna diversità: metta i quattro quinti o i tre quarti, ed è la stessa cosa.

VINANTE (P.S.I.): Ed allora lasciamo i quattro quinti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.): Non è vero, appunto perché è la stessa cosa. Se mi mandate a trattare sui quattro quinti, se questa è la volontà del Consiglio, dovrò andare a fare questa faccia, se no preferisco andare a fare la figura di uno che si mette in rapporti sociali con un Ente con le regole normali di vita sociale, che sono quelle di rispettare certe proporzioni, quando si intende rispettare un rapporto sociale. Ma altrimenti è perfettamente uguale, perché tanto nell'una che nell'altra situazione la SIT da sola non potrà mai decidere nessuna di queste deliberazioni. Dovrà sempre avere o la Magnifica Comunità di Fiemme o la Regione in queste operazioni.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma al punto d) dell'articolo 30 della Commissione: « Le deliberazioni nelle operazioni di cui alle lettere b), c), d) del comma quarto, articolo 3 dello statuto, nonché le deliberazioni nelle operazioni di cui alle lettere a) ed e) dello stesso comma quando si tratti di concessioni per grandi derivazioni a sensi di legge ».

CASTELLI (D.C.): Desidero conoscere i nomi dei firmatari dell'emendamento.

PRESIDENTE: Dal Presidente della Giunta regionale.

CASTELLI (D.C.): Che li sappiano anche i colleghi di lingua tedesca.

PRESIDENTE: È stato detto adesso. Il Presidente della Giunta non ha firmato ma è stato lui.

SAMUELLI (D.C.): Dichiaro che voterò a favore perché sul punto in discussione, in sede di Commissione finanze non ho accettato.

PRESIDENTE: Il testo che leggo è la prima parte. perché la seconda si riferisce a quel problema dei tre quarti che leggerò dopo. La prima parte dell'emendamento si riferisce al punto « d » della proposta della Commissione all'articolo 20, e sostituisce la dicitura che ogni Consigliere ha sott'occhio. La proposta di emendamento è questa: (legge).

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'intera proposta della Commissione, con la sola differenza che l'intervento dell'assemblea per le vendite, permute e rivendite di concessioni, e per affitto di concessioni e derivazioni ecc. è richiesto l'intervento dell'Assemblea generale, quando si tratta di grandi derivazioni ai sensi di legge, e non alle piccole derivazioni. Perché nella situazione pratica che vi ho detto prima, dovremo amministrare centinaia di queste piccole derivazioni che avranno il valore di qualche centinaio di migliaia di lire, e forse meno.

DEFANT (A.S.A.R.): Per dichiarazione di voto. Forse il Consiglio di questa Assemblea generale della futura società sarà costituito da tre persone; qui è il nome che fa impressione, e per tutto il resto quello che è veramente sostanzioso ed importante è il consiglio di amministrazione. Ora sono 12, avevo proposto addirittura 18 per certe ragioni, comunque la maggioranza ha voluto 12. Però — è vero come dice Lei — sono piccoli affari di 100 mila lire l'uno, ma i molti piccoli affari formano il grosso affare.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Naturalmente, se paga 100 mila lire al giorno diventa un grosso affare.

DEFANT (A.S.A.R.): Tutte queste operazioni che vediamo qui non nuociono a nessuno. Noi diciamo che la SIT è di fronte a noi un colosso, noi siamo un Ente pubblico, una piccola Regione con un piccolo miliardo che vuole tutelare bene; se domani il colosso SIT farà proposte ragionevoli, i rappresentanti della Regione non saranno quelli che daranno il voto sfavorevole. Però vogliamo la garanzia che non farà uso di questi vincoli solo quando vede che sono in gioco interessi della Regione. Su questo punto bisogna essere assolutamente intransigenti. Questo dovrebbe capire anche il colosso SIT. Quindi si può accettare in linea di massima la prima proposta di emendamento, ma quella sui quattro quinti del capitale non posso, a cuore tranquillo, di fronte ad un colosso di quella mole, accettare.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo che il punto d), nella formulazione della Commissione, venga modificato secondo l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta è pregato di alzare la mano: maggioranza.

Segue un altro emendamento della Commissione: (legge).

Vuole parlare, consigliere Alberti?

ALBERTI (D.C.): No, grazie, per l'amor di Dio!

PRESIDENTE: Chi è favorevole all'emendamento proposto dal Presidente della Giunta? 15 favorevoli, 17 contrari. Questa parte dell'emendamento è respinta. Rimane quindi la formulazione della Commissione: « Le deliberazioni di cui alla lettera a), b), c) ecc. ». Continua l'articolo (legge). È posto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni introdotte.

L'articolo 20 con le modificazioni della Commissione e con il comma che è stato approvato, il comma d), nella modificazione del Presidente della Giunta regionale — il resto rimane come la proposta della prima formulazione da parte della Giunta — è posto ai voti: 19 favorevoli, 18 contrari. L'articolo 20 è approvato.

Prima di passare agli articoli, vista l'ora tarda, vorrei proporre al Consiglio, su proposta dell'Assessore agli affari generali, la introduzione nell'ordine del giorno di questa sessione dell'oggetto il cui testo è già in mano ai Consiglieri, cioè la legge sulle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano. Il testo della legge è già stato distribuito, perciò si prega i Consiglieri di voler esprimersi, in base al Regolamento, con votazione segreta, con la proporzione dei tre quarti, se accetta la proposta dell'Assessore. Vengono distribuite le schede. Prego i signori Consiglieri di presentarsi per le votazioni (segue votazione a scrutinio segreto).

La proposta di inserire nell'attuale ordine del giorno la legge per la elezione dei consiglieri comunali in provincia di Bolzano è stata approvata: su 37 votanti hanno votato favorevolmente 30, hanno votato contro 6, e una scheda bianca.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9.30.

(Ore 18.30).

The state of the s